

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 7 ottobre 2021, n. 192

**Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l'esercizio di:**

- un impianto eolico, costituito da 3 aerogeneratori, denominato "Ascoli Satriano Nannarone" per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Nannarone", della potenza nominale di 11,4 MWe, e relative opere di connessione;
- cavidotto interno al parco eolico esercito alla tensione di 30 kV e cavidotto esterno di collegamento degli aerogeneratori alla Stazione Elettrica Utente 30/150 K, autorizzata con D.D. n.138 del 23.07.2019, connessa alla Stazione Elettrica RTN di smistamento AT denominata "Stornarella", autorizzata con D.D.n. 2 del 12/01/2016 e volturata a favore di Terna con D.D. n.118 del 24/11/2017;

**Società proponente Inergia SpA con sede legale in Roma alla Via Arno n.21, C.F.01752630440.**

## **Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da

- fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
  - l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
  - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
  - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
  - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

*Rilevato che:*

- La società istante **Inergia S.p.a.** con sede legale in Roma alla via Arno, n.21, nella persona del legale rappresentante pro tempore ha richiesto a questa Regione, in data 01.04.2008, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 — art.12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 44 MWe denominato “**Ascoli Satriano Nannarone**”, sito nel Comune di **Ascoli Satriano** (Fg), e relative opere connesse.
- In data 28.03.2008 la Inergia SpA ha presentato istanza di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale presso la Provincia di Foggia relativa al progetto di cui trattasi.
- In ordine alla soluzione di connessione, Terna SpA, con nota TE/P2008006205 del 14.04.2008 ha rilasciato il preventivo di connessione (Codice identificativo 08006823), secondo il quale “ *la Vs centrale sarà collegata in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica a 380 kV che sarà collegata in entra-esce sulla linea 380 kV “Candela-Foggia”*”. Tale soluzione di connessione è stata accettata dalla società in data 28.05.2008.
- In data 01.05.2011, adeguandosi alla disciplina della DGR 3029/2010, la società proponente ha provveduto al trasferimento sul portale istituzionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) dell’istanza di Autorizzazione Unica in oggetto.
- Con determinazione n. 1381 del 26.04.2012 il Settore Ambiente della Provincia di Foggia ha assoggettato a VIA il progetto proposto, e quindi, in data 17.03.2014 la società proponente presentava al medesimo Ente istanza di Valutazione di Impatto Ambientale.
- Con nota prot. n. 8152 del 16.01.2013 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito di istruttoria, ha inviato il preavviso di improcedibilità alla Società Inergia S.p.a., con invito a fornire le integrazioni richieste entro 60 gg.
- Con nota pec del 13.12.2013, la società ha inviato le integrazioni richieste.
- A seguito della verifica formale della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, il procedimento relativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, proposto dalla Società Inergia SpA, benchè privo di Determinazione di Compatibilità Ambientale, è stato formalmente avviato con nota prot. n. 927 del 06.02.2014.
- Con nota prot. n. 2034 del 04.05.2015, la scrivente Sezione ha convocato la prima riunione di Conferenza di Servizi per la data del 04.06.2015, precisando che, constatato il perdurante silenzio dell’Autorità Ambientale preposta (Provincia di Foggia) sull’istanza di VIA, all’esito dell’attività istruttoria condotta, la

Conferenza di Servizi deve essere disposta, ai sensi della D.G.R.n.3029/2010, necessaria per acquisire, tra l'altro, il parere ambientale, al fine di evitare che l'inerzia della Provincia di Foggia nel rilascio del succitato provvedimento di compatibilità ambientale determini una ulteriore dilatazione dei termini procedurali stabiliti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.12 del D.Lgs n.387/2003.

- A seguito della richiesta di rinvio della seduta, presentata con nota prot. n. 6481 del 14.05.2015 dal Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo — Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari-Barletta-Andria- Trani e Foggia, con nota prot. 2358 del 25.05.2015 la Scrivente ha rinviato al giorno 11.06.2015 la prima riunione di conferenza di servizi per la discussione del progetto di che trattasi.
- Con nota prot. n. 2610 del 11.06.2015 la scrivente Sezione ha trasmesso alle Amministrazioni in indirizzo, ancorché non intervenute in conferenza, copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi, che si è conclusa con l'invito del Presidente alla società di fornire le integrazioni richieste dagli enti e con la riserva di aggiornare la seduta all'acquisizione del parere di VIA di competenza della Provincia di Foggia.
- Con nota prot.n.3851 del 29.09.2015 questa Sezione ha invitato e diffidato la Provincia di Foggia ad esprimersi in ordine all'istanza di verifica ambientale presentata dalla Società proponente in data 17.03.2014 nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente, specificando che, in caso di mancato riscontro, si provvedere ad adottare i relativi poteri sostitutivi previsti dalla legge e con le modalità stabilite dalla normativa regionale.
- Con nota prot.n.4831 del 24.11.2015 questa Sezione ha demandato alla Giunta Regionale, ai sensi dell' art. 29 della L. R. n. 11/2001, l'attivazione del potere sostitutivo per l'espletamento della procedura di V.I.A. relativamente al progetto de quo.
- Con nota pec acquisita al prot.n.4159 del 11.11.2016 la Società Inergia SpA ha depositato le integrazioni documentali richieste nel procedimento di VIA, incardinato presso la Provincia di Foggia.
- In data 25.05.2018 la società Inergia SpA ha richiesto a Terna la modifica della connessione alla RTN per un impianto eolico di 19 mW nel comune di Ascoli Satriano (FG).
- Con nota pec del 13.06.2018, acquisita al prot.n.2643 del 14.06.2018 la Società Inergia SpA ha chiesto alla Provincia di Foggia di prendere atto delle modifiche progettuali proposte, quali lo spostamento della sottostazione e l'aumento della potenza unitaria del singolo aerogeneratore a 3.8 MW chiedendo la chiusura del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale.
- In data 28.06.2018 con not prot.TE/P20180005504 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione che prevede *"l'impianto sarà collegato in antenna a 150 KV sulla futura stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 KV denominata Stornarella, previa realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo consistenti in un nuovo elettrodotto 150 KV tra le SE Deliceto, SE Stornara e Cerignola, sfruttando gli asset AT esistenti nell'area"*. Tale soluzione è stata accettata dalla società Inergia SpA in data 17.07.2018.
- Con Determina Dirigenziale n. 1193 del 03.07.2018 il Settore Ambiente della Provincia di Foggia ha espresso *"giudizio favorevole di compatibilità ambientale, sul progetto per la realizzazione di "impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione denominato "Nannarone" sito nel comune di Ascoli Satriano (Fg)" per la configurazione a 5 aerogeneratori (WTG1; WTG2; WTG6; WTG10; WTG11) proposto da Inergia Spa"*, prevedendo lo spostamento dell'aerogeneratore WTG 1 e la potenza unitaria di ciascuna torre pari a 3.8 MW. La determinazione poneva, altresì, delle prescrizioni per la realizzazione dell'opera.
- Con nota acquisita al protocollo della Scrivente in data 09.08.2018 con n. 4223, la società Inergia Spa ha comunicato di aver depositato sul portale telematico della Regione Puglia il progetto definitivo adeguato alle risultanze della determinazione di VIA e, contestualmente, ha chiesto la convocazione della Conferenza di Servizi.
- Questa Sezione, con nota prot.n.4850 del 11.09.2018 ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 11.10.2018, al fine di poter acquisire il parere di ciascun Ente e/o Amministrazione sulla definitiva proposta progettuale adeguata alle prescrizioni imposte dagli Enti già espressi. Con la stessa nota questa Sezione ha invitato la Società proponente a trasmettere, sentito il Comune e la Provincia di Foggia gli interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica che si prevede

di implementare nei territori interessati dal progetto, in ottemperanza alla normativa in materia e alle prescrizioni di VIA.

- Con nota pec del 10.10.2018, acquisita al prot.n.5613 del 12.10.2018, la società Inergia SpA ha trasmesso la dichiarazione di non interferenza con le attività minerarie.
- Con nota pec del 10.10.2018, acquisita al prot.n.5614 del 12.10.2018, la società Inergia SpA ha trasmesso la nota di TERNA spa prot. P20180017631-27/09/2018, con la quale TERNA SPA ha rilasciato il Benestare tecnico al progetto, precisando che il progetto benestariato è conforme a quanto depositato sul portale della Regione Puglia. Il suddetto benestare prevedeva che *“l’impianto sarà collegato in antenna a 150 KV sulla futura stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 KV denominata Stornarella, previa realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo consistenti in un nuovo elettrodotto 150 KV tra le SE Deliceto, SE Stornara e Cerignola, sfruttando gli asset AT esistenti nell’area”*.

A tal proposito si precisa che la Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 kV denominata “Stornarella” è stata autorizzata con D.D.n. 2 del 12/01/2016 e volturata a favore di Terna con D.D. n.118 del 24/11/2017.

- Con nota pec del 10.10.2018, acquisita al prot.n.5615 del 12.10.2018, la Società Inergia SpA facendo seguito al sopralluogo tenuto in data 08/10/2018 nell’area interessata alla realizzazione del futuro impianto, ha trasmesso a Snam Rete Gas la documentazione tecnica integrativa richiesta.
- Con nota prot.n.5675 del 16.10.2018, questa Sezione ha trasmesso copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 11.10.2018, invitando Enac e Snam a trasmettere i propri pareri di competenza.
- Con nota PROT-31/01/2019-0011621-P Enac ha espresso un parziale parere di compatibilità, prevedendo la compatibilità per una sola delle 5 turbine proposte.
- La Società Inergia spa, al fine di superare l’interferenza evidenziata nel parere Enac sopra citato, ha rimodulato il lay-out dell’impianto prevedendo l’eliminazione delle torri contrassegnate con i nn.6 e 10, e spostando le torri nn. 1-2-11 all’interno della stessa area di progetto.
- Con nota prot.n.5737 del 18.11.2018 la scrivente Sezione ha invitato la Società Farpower 2, che aveva espresso la sua volontà (con nota prot.n.5611 del 12.10.2018) *“a conoscere le coordinate e la dimensione totale degli aerogeneratori per valutare eventuali interferenze con il progetto Farpower 2”*, a presentarsi presso gli uffici regionali al fine di prendere visione degli elaborati progettuali relativi al progetto in oggetto.
- TERNA spa con nota prot. P20190023415-23/03/2019, ha rilasciato il Benestare tecnico al progetto, secondo il quale *“l’impianto sarà collegato in antenna a 150 KV sulla futura stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 KV denominata Stornarella, previa realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo consistenti in un nuovo elettrodotto 150 KV tra le SE Deliceto, SE Stornara e Cerignola, sfruttando gli asset AT esistenti nell’area”*.
- Con nota del 14.01.2020, la società Inergia SpA, ha presentato presso la Provincia di Foggia, richiesta della *“Conferma della Compatibilità Ambientale”* del progetto aggiornato, rispetto al progetto assentito con Determinazione Dirigenziale di Compatibilità Ambientale n.1193 del 3.07.2018.
- Il Comitato VIA della Provincia di Foggia, riunitosi in data 20.02.2020, ha espresso parere positivo sulla variante progettuale proposta.
- La Provincia di Foggia, con nota prot.n.11359 del 11.03.2020, acquisita al prot.1308 del 21.02.2020, ha convocato per il giorno 16.03.2020 la riunione della Conferenza di Servizi, relativa alla procedura di VIA per l’impianto in oggetto, con svolgimento in modalità asincrona, ai sensi della L. n.241/90.
- Con nota pec prot.n.5559 del 4.08.2020 questa Sezione ha invitato la Provincia di Foggia a voler confermare la Compatibilità Ambientale del progetto rimodulato al progetto assentito con Determinazione Dirigenziale di Compatibilità Ambientale n.1193 del 3.07.2018 e pertanto la validità della VIA disposta sul carattere non sostanziale nelle modifiche. Inoltre questa Sezione ha precisato che il riscontro richiesto costituisce elemento preliminare ed essenziale ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi. Nell’eventualità in cui l’Autorità competente avesse ritenuto necessario disporre la riapertura del procedimento di VIA per intervenuta modifica sostanziale del progetto, sarebbe stato necessario avviare

il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art.27 bis del Dlgs 152/22006, mentre il presente procedimento di AU avrebbe dovuto confluire nel PAUR.

- Con nota pec del 23.10.2020 la società Inergia SpA ha comunicato la modifica del Consiglio d'Amministrazione della stessa allegando copia del certificato camerale aggiornato e i moduli di dichiarazione di capacità giuridica sottoscritti dai rappresentanti dell'impresa.
- Con nota prot.n.5059 del 23.11.2020, acquisita al prot.n.8381 del 23.11.2020, la Provincia di Foggia ha aggiornato la Conferenza di Servizi convocata ai fini VIA, al giorno 26.11.2020 in modalità videoconferenza.
- Con nota prot.n.52435 del 2.12.2020, acquisita al prot.n.8649 del 2.12.2020, la Provincia di Foggia ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi convocata ai fini VIA, svoltasi in data 26.11.2020 in modalità videoconferenza.
- Con la nota acquisita al prot.n.259 del 12.01.2021, la Provincia di Foggia ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n.21 del 7.01.2021 con la quale *“prendendo atto del carattere non sostanziale delle modifiche proposte, giusta disposizione di cui al paragrafo 3.14 della D.G.R. 3029/2010, del progetto della società proponente INERGIA S.p.A”. ha confermato “il giudizio favorevole di compatibilità ambientale della variante al progetto di un “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione denominato “Nannarone” sito nel comune di Ascoli Satriano (Fg)” della società Proponente Inergia S.p.A. avanzata con istanza acquisita al prot. al n. 42407 in data 03/09/2020, facendo proprie le prescrizioni espresse dai seguenti enti:*

→ **Soprintendenza** giusta nota prot. n. MIBACT\_SABAP-FG|23/11/2020|0008717 del 23/11/2020 ns. prot. n. 50685 del 23/11/2020:

→ **Comune di Ascoli Satriano** giusta nota prot. n. 11930 del 01/12/2020 ns. prot. n. 52251 del 01/12/2020”

- Con nota pec del 18.01.2021, acquisita al prot.n.533 del 19.01.2021, la società Inergia SpA ha provveduto a depositare sul portale Sistema Puglia il progetto definitivo rimodulato, oggetto del Provvedimento di Conferma del Giudizio di Compatibilità Ambientale della Provincia di Foggia, rilasciato con D.D.n.21 del 7.01.2021 chiedendo la convocazione della Conferenza di Servizi.
- Da una verifica effettuata sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), è emerso che la società Inergia SpA ha provveduto in data 18.01.2021, a trasmettere, gli elaborati progettuali aggiornati e conformi al Provvedimento di Conferma del Giudizio di Compatibilità Ambientale della Provincia di Foggia, rilasciato con D.D.n.21 del 7.01.2021.
- Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii., questa Sezione, con nota prot.n.1610 del 18.02.2021, ha convocato per il giorno 30 marzo 2021 un'ulteriore riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto aggiornato, in modalità videoconferenza, invitando la Società proponente ad aggiornare alcuni elaborati già trasmessi.
- In data 11 marzo 2021, la Società Inergia SpA ha completato il caricamento sul portale istituzionale “Sistema Puglia” nella Sezione “Allegati Cds” i documenti e gli elaborati integrativi richiesti da questa Sezione con la nota prot. 1610 del 18.02.2021.
- Nel corso della Conferenza di servizi del 30.03.2021 è emerso che il progetto insiste su beni paesaggistici nonché su ulteriori contesti e che il provvedimento di VIA emesso dalla Provincia di Foggia non ha alcun riferimento né all'Autorizzazione Paesaggistica né alla Compatibilità Paesaggistica che dovrebbero essere sostituite o coordinate da parte del provvedimento di VIA ai sensi della L.r. n.11/2001 come modificata dalla Legge Regionale n.4/2014 all'art 14, pertanto questa Sezione ha chiesto alla Provincia di Foggia se la Conferma della Valutazione d'Impatto Ambientale di cui alla D.D. n.21 del 7.01.2021 fosse comprensiva dell'autorizzazione e compatibilità paesaggistiche e all'Ufficio regionale Sezione Paesaggio di chiarire se il provvedimento di VIA debba ritenersi comprensivo dei profili paesaggistici (autorizzazione e compatibilità) richiesti dal PPTR, quali atti obbligatori e vincolanti rispetto all'emissione del titolo autorizzatorio anche alla luce di quanto rilevato dall'Ufficio regionale Parco Tratturi con la nota n. 6094 del 30.03.2021 (ha



rilasciato il parere favorevole a condizione che venisse acquisito il parere paesaggistico o l'attestazione di compatibilità paesaggistica).

Inoltre nella stessa sede questa Sezione ha invitato la Società proponente a:

- concordare con il Comune di Ascoli Satriano e la Provincia di Foggia le misure di compensazione da realizzare, dandone riscontro a questa Sezione
- presentare idonea documentazione atta a dichiarare la completa disponibilità di tutte le aree soggette al passaggio del cavidotto MT e di chiarire tutti gli aspetti evidenziati dall'Ufficio Espropri della Regione Puglia.
- ad interfacciarsi con ASL Foggia ai fini delle valutazioni di propria competenza

Prendendo atto che la Società dichiara di aver depositato la documentazione integrativa richiesta, è stato chiesto a Snam Rete Gas di esprimere il nulla osta definitivo.

- Con nota prot. n. 3797 del 15.04.2021 la Sezione scrivente ha trasmesso il verbale chiedendo alla Provincia di Foggia di chiarire se la Valutazione d'Impatto Ambientale di cui alla D.D. n.1193 del 3.07.2018 con successiva conferma di cui alla D.D. n.21 del 7.01.2021, sia comprensiva dell'autorizzazione e compatibilità paesaggistiche e all'Ufficio regionale Sezione Paesaggio di chiarire se il provvedimento di VIA debba ritenersi comprensivo dei profili paesaggistici (autorizzazione e compatibilità) richiesti dal PPTR, quali atti obbligatori e vincolanti rispetto all'emissione del titolo autorizzativo anche alla luce di quanto rilevato dall'Ufficio regionale Parco Tratturi con la nota n. 6094 del 30.03.2021 e agli Enti convocati, di voler confermare i pareri già espressi e a gli Enti che non si sono pronunciati di esprimere il parere di competenza.
- Con la nota del 22.04.2021, acquisita al prot.n.4109 di pari data, la Società Inergia SpA ha richiesto alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia la chiusura del procedimento di Autorizzazione Unica e alla Provincia di Foggia di voler confermare, ove ritenuto necessario, che, ai sensi dell'art 14 della L.R.n.11/2001 e s.m.i. l'Autorizzazione Paesaggistica e l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica sono sostituite dal Parere di Compatibilità Ambientale rilasciato con D.D.n.1193/2018 e già confermato con D.D. n.21/2021. Inoltre con la stessa nota ha chiesto alla Provincia di Foggia di voler valutare e confermare, come prescritto nelle Determinate di Compatibilità Ambientali e di sua conferma, le opere di compensazione concordate con il Comune di Ascoli Satriano, indicate dallo stesso con la nota n.11930 del 1.12.2020.
- Con nota prot.n.23133 del 6.05.2021 la Provincia di Foggia\_Settore Assetto del Territorio e dell'Ambiente, ha comunicato che *"In riferimento all'oggetto si precisa che l'art. 14 comma 1 lett. c della L.R. n. 11/2001 così come modificato dalla L.R. n. 28/2016, dispone che la Valutazione di Impatto Ambientale sostituisce tra l'altro l'autorizzazione paesaggistica. Ad ogni buon conto di seguito si riporta lo stralcio della norma richiamata:*  
*"1. Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. Esso sostituisce, in particolare:*  
*... omissis...*  
*c) l'autorizzazione paesaggistica e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le relative relazioni paesaggistiche prescritte dall'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e dal vigente Piano paesaggistico."*
- Con nota del 12.05.2021, acquisita al prot.n.5145 del 14.05.2021, la Società Inergia SpA ha trasmesso le integrazioni documentali richieste dalla Scrivente in sede di Conferenza di Servizi svoltasi in data 30.03.2021.
- Con nota pec del 8.06.2021, acquisita al prot.n.6180 di pari data, la Società Inergia SpA ha sollecitato la

chiusura del procedimento di Autorizzazione Unica.

- Con nota prot.n.5385 del 15.06.2021 trasmessa alla Sezione scrivente e alla Provincia di Foggia, la Sezione e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, ha evidenziato quanto di seguito:  
*“La L.R. 11/2001 disciplina l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di VIA in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006. In particolare, l’art. 14 della L.R. 11/2001, recante “Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale”, stabilisce che “salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA ... sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto. Esso sostituisce, in particolare ... l’autorizzazione paesaggistica e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica”. L’art. 7 della L.R. 20/2009 dispone che “la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. ...”.*

*Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2766 del 14 dicembre 2010, la Regione Puglia ha attribuito alla Provincia di Foggia “la delega di cui all’art. 7 della L.R. 20/2009 per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dello stesso art. 7, ricadenti nei Comuni della Provincia di Foggia che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell’art. 7 della L.R.20/2009”.*

*Nel procedimento in oggetto, dunque, la Provincia di Foggia è chiamata ad assumere tanto il provvedimento di VIA quanto quello di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica o -laddove l’intervento interessi i beni paesaggistici come individuati dall’art. 38, co. 2 delle NTA del PPTR (cioè i beni tutelati ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004, ovvero gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” come individuati dall’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 nonché le “aree tutelate per legge” come individuate ai sensi dell’art.142, co. 1 del D.Lgs. 42/2004 - di Autorizzazione Paesaggistica.*

*A tal riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che l’art. 14 della L.R. 11/2001, nel disporre che il provvedimento di VIA sostituisce il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, fa riferimento ai provvedimenti di VIA e di Autorizzazione Paesaggistica e non già ai rispettivi procedimenti, che pertanto rimangono distinti in quanto riconducibili a differenti riferimenti normativi: al D.Lgs. 152/2006 ed alla L.R. 11/2001 quello della VIA, al D.Lgs. 42/2004, alla L.R. 20/2009 e al PPTR quelli dell’Autorizzazione Paesaggistica e dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. In particolare, il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento paesaggistico – per quanto quest’ultimo possa essere eventualmente sostituito dal provvedimento di VIA in virtù di quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 11/2001 - prevede sempre, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 20/2009, l’espressione del parere (obbligatorio e non vincolante) della Commissione Locale del Paesaggio, organo la cui presenza è condizione necessaria per l’esercizio della delega prevista dall’art. 7 della L.R. 20/2009.*

*Pertanto, laddove – come nel caso di specie – l’intervento sia soggetto tanto alla procedura di VIA quanto a quella di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (o di Autorizzazione Paesaggistica), il progetto dovrà essere necessariamente oggetto di distinto e separato giudizio da parte del Comitato Tecnico per la VIA previsto dalla L.R. 11/2001 e della Commissione Locale del Paesaggio prevista dalla L.R. 20/2009. Ad ulteriore chiarimento di quanto appena evidenziato, si ritiene utile richiamare l’art. 28 della L.R. 11/2001, che definisce le funzioni assegnate al Comitato per la VIA precisando alla lettera d) del comma 1-bis che “l’attività tecnico istruttoria del Comitato ... si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza”. Non è prevista, invece, alcuna estensione alle finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio, in quanto le stesse sono ad esclusivo appannaggio della Commissione Locale del Paesaggio, organo tecnico consultivo individuato dall’art. 8 della L.R. 20/2009 ai fini del “rilascio di autorizzazioni,*

*accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata".*

*Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che, in caso di istanza di Autorizzazione Paesaggistica (quindi nel caso in cui l'intervento interessi beni paesaggistici), è altresì previsto, a norma del comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente. In tal caso, in ragione di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, il parere del Soprintendente viene reso sulla scorta della relazione tecnica illustrativa e della proposta di provvedimento predisposti dall'Amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (nel caso di specie, dalla Provincia di Foggia). Il rapporto di necessità e propedeuticità della relazione tecnica e della proposta di provvedimento predisposti (sulla scorta del parere obbligatorio della Commissione Locale per il Paesaggio) dall'Amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e del parere obbligatorio espresso dal Soprintendente nel caso siano interessati i beni paesaggistici di cui all'art. 38, co. 2 delle NTA del PPTR, resta fermo anche laddove il procedimento autorizzativo faccia ricorso (come nel caso della VIA o del PAUR) al modulo procedimentale della Conferenza di Servizi previsto dalla L. 241/1990".*

- Con nota pec acquisita al prot.n.7492 del 8.07.2021 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso il ricorso notificato in data 7/07/2021, con il quale la società INERGIA SPA ha chiesto l'annullamento del SILENZIO inadempimento serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di autorizzazione unica presentata in data 1 aprile 2008.
- Con la nota prot.7890 del 20.07.2021, la scrivente Sezione ha invitato la Provincia di Foggia, in qualità di Ente delegato a norma della L.R .n. 20 del 7 ottobre 2009 a porre in essere con sollecitudine tutti gli adempimenti utili al rilascio del provvedimento paesaggistico che, ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR *"ha valore obbligatorio e vincolante ed è atto autonomo presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio"*. Ha precisato, inoltre, che in assenza del suddetto provvedimento paesaggistico, non avrebbe potuto procedere con la chiusura del procedimento in oggetto.
- Con nota pec del 26.07.2021, acquisita al prot.n.8088 di pari data, la società Inergia SpA ha sollecitato la chiusura del procedimento di Autorizzazione Unica e ha invitato la Provincia di Foggia a dare conto con la massima urgenza dell'avvenuto adempimento alla Società e alla Regione Puglia - Sezione Infrastrutture energetiche e digitali in indirizzo anche in applicazione dell'invito siccome formulato dalla nota prot. n. 7890 del 20.07.2021.
- Con nota prot.44545 del 14.09.2021 la Provincia di Foggia ha rilasciato, con Determinazione Dirigenziale n.1253 del 14.09.2021, *"in conformità al parere espresso dalla Soprintendenza e per le motivazioni richiamate in premessa, ai sensi dell'art 146 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. l'autorizzazione paesaggistica alla ditta Inergia SpA per la realizzazione in agro di Ascoli Satriano su suolo in catasto: vedi descrizione dell'intervento con le prescrizioni riportate in narrativa al punto Valutazione di Compatibilità paesaggistica e prescrizioni...."*
- Con nota pec del 24.09.2021, acquisita al prot.n.9985 del 27.09.2021 la società Inergia SpA ha comunicato la modifica del Consiglio d'Amministrazione della stessa allegando copia del certificato camerale aggiornato e i moduli di dichiarazione di capacità giuridica sottoscritti dai rappresentanti dell'impresa.
- Con nota pec del 28.09.2021, acquisita al prot.n.10144 del 28.09.2021, la società Inergia SpA ha trasmesso l'accordo di utilizzo sottostazione di collegamento alla Stazione Terna "Stornarella", stipulato con la società Parco Eolico Ascoli srl, con il quale le due società si impegnano a *"condividere l'utilizzazione della realizzanda Sottostazione Elettrica di Trasformazione MT/AT e Consegna alla RTN ed in particolare del trasformatore AT/MT, dei fabbricati, dello stallo AT, del collegamento AT alla Stazione di Terna e di tutte le opere civili e impiantistiche a servizio della stessa Sottostazione. Con lo stesso accordo la società Parco Eolico Ascoli srl concede sin da subito ad Inergia SpA il diritto di utilizzo del fondo per realizzare ovvero per l'esercizio della suddetta Sottostazione, al fine di poter connettere l'impianto eolico Nannarone alla RTN, così come previsto nella STMG fornita da Terna"* .

Con la stessa pec la società Inergia SpA ha trasmesso l'accordo di utilizzo di un fondo in agro di Stornarella per la posa e l'esercizio dei cavidotti MT e passaggio carrabile stipulato con le società Parco Eolico Ortanova srl, Parco Eolico Stornarella srl e Parco Eolico Ascoli srl.



- Con nota pec del 28.09.2021, acquisita al prot.n.10139 del 28.09.2021 la società Inergia SpA ha trasmesso il parere rilasciato dall'Autorità di Bacino con prot.n.13559 del 10.05.2021, in quanto non pervenuto alla Scrivente.
- Con nota prot.n.10154 del 29.09.2021 questa Sezione ha trasmesso alla Società proponente il parere prot.n. 24027 del 8.04.2021, reso da Arpa Puglia- Dipartimento Provinciale di Foggia, al fine di poter riscontrare a quanto richiesto.
- Con nota pec del 29.09.2021 la società Inergia SpA ha riscontrato la nota n.10154 del 29.09.2021, fornendo le proprie osservazioni al parere rilasciato da Arpa Puglia con la nota n.24027 del 8.04.2021.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 7854 del 04.06.2015**

*"[...]esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio.*

*La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate."*

➤ **Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, prot. n. 5831 del 11.06.2015**

*"[...] Con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015) è stato approvato, ai sensi dell'articolo 143 del d.lgs. 42/2004, il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), il quale all'art 89 e 91 prevede che l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano è sempre dovuto per quegli interventi che comporta rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati ovvero per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA di competenza regionale o provinciale e stabilisce che lo stesso sia rilasciato all'interno del procedimento di VIA nei termini da questo previsto. Esso inoltre stabilisce che l'Autorità competente ai fini dell'esperimento della procedura e del rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica è la Regione o, analogamente con quanto previsto in materia di autorizzazione paesaggistica, gli Enti da essa delegati a norma della L.R.n. 20 del 7 ottobre 2009.*

*La Legge Regionale 11/2001 come modificata dalla Legge Regionale 4/2014 all'art. 14 stabilisce il provvedimento positivo di VIA, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. Esso in particolare sostituisce, tra gli altri i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dalla pianificazione paesaggistica di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004;*

*La recente Legge Regionale n. 19/2015 pubblicata il 15.04.2015 sul BURP n. 53 ha modificato ed integrato l'art. 7 della Legge Regionale n. 20/2009, in merito alla definizione delle competenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (e di riflesso dell'accertamento di compatibilità paesaggistica), come segue:*

*"1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione per le opere soggette a procedimento d; valutazione d; impatto ambientale (VIA) di competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza provincia/e il rilascio delle autorizzazioni*

*paesaggistiche è in capo alla provincia il cui comitato VIA comprende un esperto ;n materia di paesaggio.”*

*Con nota AOO\_145 -5580 del 03.06.2015 lo scrivente Servizio ha richiesto alle amministrazioni provinciali di voler dare indicazioni in merito al possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale n. 19/2015, e ad oggi non ha ricevuto risposta da Foggia;*

*Quanto innanzi premesso si rappresenta che l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR sarà rilasciato all'interno del procedimento di VIA dall'ente competente a norma della Legge Regionale n. 20 del 7 ottobre 2009.”*

➤ **Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Foggia, prot. n. 13172 del 03.09.2018**

*“[...] si comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi.*

*In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino, nell'immediato, la competenza istituzionale del C.N.VV.F nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata.*

*Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra.*

*Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.”*

➤ **Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 18098 del 09.10.2018**

*“Con la presente si riferisce in ordine al progetto relativo alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto indicato in oggetto per il quale è stata convocata la conferenza dei servizi per il giorno 11.10.2018; le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica sono state acquisite sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), salvo le integrazioni fornite dalla società proponente con nota inviata a mezzo pec in data 03.10.2018 ed acquisita al protocollo consortile n°17839 del 05.10.2018 consistenti in elaborati progettuali, di seguito richiamati, risultati danneggiati e non leggibili sul portale.*

*Si premette che questo Ente, nell'ambito del proprio territorio di competenza, effettua la manutenzione della rete idrografica regionale e gestisce gli impianti di irrigazione dei comprensori irrigui Fortore e Sinistra Ofanto ed altre opere minori.*

*Riguardo alla rete idrografica regionale si precisa che a questo Consorzio compete di esprimere solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica è rilasciata dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523.*

*Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori.*

*Inoltre per effetto della nuova Legge Regionale 13.03.2012 n°4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica” e del R. R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 “Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia” questo Consorzio è istituzionalmente preposto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l’utilizzo dei beni demaniali regionali/statali ramo bonifica.*

*Dall’esame della documentazione tecnica fornita dalla società proponente (Tav B01 Inquadramento su planimetria IGM) sono emerse Interferenze degli interventi in progetto, e specificamente dell’elettrodotto di connessione dell’impianto eolico alla S.E., con la rete idrografica e precisamente con il Torrente Carapelle e con i canali Ponte Rotto, Pozzo Zengaro, Marana S. Marchitto ed affluenti, e Santo Spirito; dei predetti corsi d’acqua risultano avere sedime demaniale con caratterizzazione di “acque esenti da estimo” solo l’alveo del Torrente Carapelle e quello dei canali Ponte Rotto e Santo Spirito.*

*Come si rileva dall’elaborato fornito dalla società proponente (Tav. B02 - Particolari attraversamenti) tutti gli attraversamenti degli alvei saranno eseguiti mediante la suddetta tecnica costruttiva non crea inibizioni o pregiudizi all’attività di manutenzione svolta da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole all’approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:*

*a) venga preliminarmente acquisito il parere di compatibilità al P.A.I. presso l’Autorità di Bacino del Distretto Appennino Meridionale;*

*b) venga preliminarmente acquisita l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523, presso la Struttura Tecnica provinciale di Coordinamento Ba/Fg (ex Genio Civile di Foggia);*

*c) prima dell’inizio dei lavori venga acquisita, presso lo scrivente Consorzio, l’autorizzazione all’uso dei beni demaniali, per i corsi d’acqua che hanno sedime demaniale, ai sensi del Regolamento Regionale n°17/2013;*

*d) ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione di cui alla lettera precedente, dato che il progetto depositato sul portale, ed in particolare la Tav. B02- Particolari attraversamenti, riporta solo uno schema tipo dell’attraversamento con tecnica t.o.c., è necessario produrre, per ciascun attraversamento, la seguente documentazione:*

- individuazione dell’area su corografia IGM 1 :25.000;*
- planimetria catastale in scala originale, e dettaglio in scala adeguata, con l’esatta posizione dell’attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l’esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;*
- sezione trasversale degli alvei attraversati, in corrispondenza del tracciato previsto per il cavidotto, contenente il rilievo altimetrico dell’alveo, i limiti della proprietà demaniale, il profilo del cavidotto e la posizione dei cippi segnalatori;*
- documentazione fotografica dell’area;*
- relazione tecnica descrittiva delle opere;*
- il franco netto tra il cavidotto ed il profilo dell’alveo (sponde e fondo) non deve essere inferiore a mt. 2.00 per tutti i canali e mt. 5.00 per il Torrente Carapelle;*
- i punti di inizio e termine della l.o.e. devono essere collocati a distanza non inferiore a mt. 10.00 dai cigli per tutti i canali e ml. 25.00 per il Torrente Carapelle; le stesse distanze devono essere contemporaneamente osservate rispetto ai limiti della proprietà demaniale.”*

➤ **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia**

**Nota prot. n. 3897 del 06.04.2018**

*“[...] - visti gli elaborati, pubblicati sul portale regionale Sistema Puglia, costituiti dalla relazione*

*tecnica, dalla relazione descrittiva, dalla relazione idraulica, dalla relazione idrologica, dalla relazione geologica, dalla relazione geotecnica, dalle relazioni specialistiche, dagli strati informativi (shp) e dagli elaborati grafici (corografie, planimetrie e particolari) nonché quelli pubblicati sullo Sportello Telematico Unificato della Provincia di Foggia;*

*- visti gli elaborati trasmessi dalla Società, in parte con Pec del 17/01/2018 ed in parte brevi mano, costituiti dalla relazione idraulica, dall'allegato fotografico e da due tavole grafiche; visto il Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di Bacino, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Puglia nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n. 39; .*

*- visti gli elaborati grafici di Piano, relativi alle perimetrazioni, aggiornati al 27/02/2017;*

*considerato che:*

*- il progetto originario costituito da 16 aerogeneratori, della potenza unitaria di 2,75 MW per una potenza complessiva di 44 MW, a seguito delle criticità rilevate dal Comitato VIA provinciale è stato rimodulato a cinque aerogeneratori della potenza unitaria di 3,6 MW, per una potenza totale di 18 MW;*

*- il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 18 MW da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Nannarone", costituito da 5 aerogeneratori con relative piazzole di montaggio e strade di accesso, da un cavidotto interrato della lunghezza di circa 15.000 metri e dalla sottostazione elettrica MT/AT nel Comune di Stornarella in località "Ferranti";*

*- le opere ricadono nel territorio di competenza di questa Autorità nei Comuni di Ascoli Satriano, Ortona, Orta Nova e Stornarella;*

*- le aree interessate dall'intervento in oggetto risultano essere classificate in parte ad "alta pericolosità idraulica" (AP), in parte a "media pericolosità idraulica" (MP), in parte a "bassa pericolosità idraulica" (BP) ed in parte "pericolosità geomorfologica media e moderata" (PG1);*

*- le Norme Tecniche di Attuazione del PAI consentono tali tipi di interventi nelle aree classificate ad "alta pericolosità idraulica" (AP) ed a "media pericolosità idraulica" (MP) soltanto se non diversamente localizzabili e purché risultino coerenti con gli obiettivi del Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione, previa redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che analizzi compiutamente- gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata, mentre nelle aree a bassa probabilità di inondazione ne consentono tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e nelle aree classificate a "pericolosità geomorfologica media e moderata" (PG1) previa redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica;*

*- il tecnico geologo incaricato, a conclusione dello studio specialistico, attesta condizioni di assetto stabile per l'area sulla quale sono previste le opere;*

*- il cavidotto interrato MT, della lunghezza di circa 15.000 metri, sarà posato in una trincea della larghezza variabile da 0,50 a 0,90 metri e profondità variabile da 1,10 a 1,50 metri mentre per l'attraversamento dei corsi d'acqua intercettati sarà posato, mediante perforazione teleguidata (TOC), ad una profondità non inferiore a 3,35 metri dal fondo dell'alveo (Tav. B 02);*

*- l'attraversamento delle aree perimetrato dal PAI ad "alta pericolosità idraulica" (AP) ed a "media pericolosità idraulica" (MP), intercettate dal tracciato del cavidotto, sarà realizzato mediante perforazione teleguidata (TOC) per tutta la loro larghezza;*

*- gli aerogeneratori previsti sono individuabili, nel sistema di riferimento Gauss Boaga - Roma 40 fuso Est, con le seguenti coordinate piane:*



wtg	x	y
1	2567361	4573185
2	2568519	4572890
6	2568455	4573393
10	2568944	4574395
11	2568394	4574453

la scrivente Autorità di Bacino fa presente, per quanto di propria competenza, che le opere per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 18 MW, da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Nannarone" (costituite da cinque aerogeneratori della potenza unitaria di 3,6 MW con relative piazzole di montaggio e strade di accesso, da un cavidotto interrato della lunghezza di circa 15.000 metri e dalla sottostazione elettrica MT/AT nel Comune di Stornarella in località "Ferranti") risultano compatibili con le previsioni del PAI vigente a condizione che:

- i pozzetti di ingresso ed uscita necessari per la posa del cavidotto con la tecnologia della trivellazione orizzontale controllata (TOC), per l'attraversamento delle aree perimetrate dal PAI ad "alta pericolosità idraulica" (AP) ed a "media pericolosità idraulica" (MP), siano realizzati al di fuori di dette aree mentre per l'attraversamento dei restanti corsi d'acqua siano posizionati al di fuori delle aree allagabili per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni ovvero alla distanza di 75 metri, sia in destra che in sinistra, dal ciglio morfologico di ciascun corso d'acqua attraversato ovvero alla distanza di 150 metri, sia in destra che in sinistra, dall'asse di ciascun corso d'acqua intercettato;
- le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nella trincea di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate;
- il terreno proveniente dagli sbancamenti non sia accumulato lungo i versanti, onde evitare che l'aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi, e che siano individuati, in fase di progettazione esecutiva, modalità e siti di stoccaggio, ancorché provvisori, conformi alla normativa in materia;
- si provveda al ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.

In relazione a tali prescrizioni, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere, nel provvedimento finale, l'obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere.

Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012."

#### **Nota prot. n. 12220 del 31.10.2018**

"Come riferimento alla procedura autorizzativa indicato in oggetto, e alla nota di codesta Sezione Regionale ivi richiamata, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino n. 9923 del 12.09.2018,

*relativa alla Conferenza di Servizi convocata il giorno 11.10.2018, nella quale si invita questo Ente a rimettere il proprio parere in ordine alle opere previste nel procedimento, con la presente, rilevando dalla richiamata nota di convocazione prot. n. 4850 del 11/09/2018 che non sono intervenute modifiche progettuali sostanziali, si conferma le determinazioni già formulate nel proprio parere prot. AdBP n. 3897 del 06.04.2018, già inviato in pari data a Codesta Sezione Regionale.*

*La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti.”*

#### **Nota prot. n. 13559 del 10.05.2021**

*“Come riferimento alla procedura autorizzativa in oggetto, relativa al progetto aggiornato per la costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 11,4 MW denominato “Ascoli Satriano Nannarone”, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) località “Nannarone, proposto da Inergia S.p.A., con la presente si riscontra la nota di Codesta Sezione Regionale di convocazione della Conferenza di Servizi prevista il giorno 30.03.2021, richiamata in oggetto, acquisita agli atti in pari data al n. 4619, e si rappresenta quanto segue.*

*[...] questa Autorità di Bacino Distrettuale, nell’ambito delle precedenti conferenze di servizi indette da codesta Sezione Regionale in merito alla Autorizzazione Unica alla realizzazione dell’impianto eolico in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, ha espresso con propria nota prot. n. 3897 del 06.14.2014, ribadita con nota prot. n. 12220 del 31.10.2018, le proprie valutazioni di competenza rispetto al P.A.I., in merito al progetto più ampio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 18 MW, che prevedeva la realizzazione di n. 5 aerogeneratori e un elettrodotto interrato MT “esterno” per il collegamento tra la cabina di smistamento e la cabina di consegna ubicata nel comune di Stornarella.*

*Tutto ciò premesso, e con specifico riferimento al nuovo progetto rimodulato oggetto della presente procedura, dalla Consultazione degli elaborati tecnici del progetto in oggetto, relativi all’intervento avente codice pratica “DTDDO 13”, acquisiti dal portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), si prende atto che il progetto prevede l’installazione, in località “Nannarone” nel territorio comunale di Ascoli Satriano, dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza complessiva di 11,4 MWe, costituito da:*

- n. 3 aerogeneratori di potenza 3,8 MW ciascuno (con diametro rotore di 137 m, altezza mozzo pari a 81 ,50 m, altezza massima al tip pari a 150 m);*
- n. 3 piazzole di montaggio per gli aerogeneratori (ciascuna di area 2.600 m2);*
- nuova viabilità di accesso alle piazzole dei n. 3 aerogeneratori previsti e adeguamento di tratti della viabilità esistente;*
- cavidotto interrato interno MT di collegamento fra gli aerogeneratori, di lunghezza pari a 4,6 km;*
- cavidotto interrato esterno MT di collegamento tra gli aerogeneratori e la futura Sottostazione elettrica di trasformazione MT/ AT (30/150 kV) RTN di Stornarella, di lunghezza pari a 110,5 m;*

*il tutto come nel dettaglio illustrato nei relativi elaborati tecnici acquisiti e consultati.*

*Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale del nuovo layout progettuale dell’impianto complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30.11.2005 e vigente alla data di formulazione del presente atto, alcune delle opere previste nel predetto progetto appaiono interferire con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.*

*In particolare, si rileva che un tratto della nuova viabilità di accesso agli aerogeneratore WTG 11*

*interseca in un punto, il “reticolo idrografico” (insieme dei corsi d’acqua comunque denominati), riportato su cartografie ufficiali, tra cui le Mappe del Piano di Gestione Rischio di Alluvioni (PGRA), il ciclo e la Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, interessando pertanto aree assimilabili ad “Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali” e “Fasce di pertinenza fluviale”, ove vigono, in destra e sinistra idraulica, le disposizioni degli artt. 4, 6, 10 delle N.T.A. allegate al P.A.I. Inoltre, alcuni tratti della rete di cavidotti elettrici interrati MT per la raccolta dell’energia prodotta e di connessione alla Sottostazione elettrica di trasformazione e consegna MT/AT, intersecano o sono prossimi sempre al “reticolo idrografico”, come innanzi richiamato, ovvero interessano aree classificate in parte ad “Alta pericolosità idraulica (AP)”, in parte a “Media pericolosità idraulica (MP)” e in parte a “Bassa Pericolosità idraulica (BP)”, ai sensi degli artt. 4, 7, 8 e 9 delle N.T.A. allegate al P.A.I. In tutte le predette aree a pericolosità idraulica gli interventi consentiti sono subordinati alla redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell’area interessata.*

*Infine, è da rilevare che alcuni tratti sia della viabilità di accesso agli aerogeneratori e sia della rete di cavidotti elettrici interrati MT, intersecano aree classificate a “Pericolosità geomorfologica media e moderata (P. G. i)”. In dette aree, ai sensi degli artt. 11 e 15 delle N. T.A. allegate al P.A.I. gli interventi consentiti sono subordinati alla redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità geomorfologica dell’area.*

*Tutto ciò premesso, in relazione agli aspetti di compatibilità idraulica rispetto al P.A.I. delle opere in progetto, si prende atto di quanto illustrato nell’elaborato “Relazione Idraulica (cod. elaborato: EO-NAN-PDI DR-01)”, redatto dai progettisti, nel quale sono riportate alcune considerazioni di carattere geomorfologico e qualitativo in relazione alla interferenza tra le opere di progetto e i corsi d’acqua episodici presenti nell’areale del parco eolico e del tracciato dell’elettrodotto interrato di connessione alla Sottostazione Elettrica di Stornarella. Nello specifico nella predetta Relazione viene dichiarato che il corso d’acqua episodico in prossimità dell’aerogeneratore WTG 11 non presenta evidenze tali da confermare la sua esistenza, mentre in rapporto alle interferenze tra i corsi d’acqua episodici e/o le aree a pericolosità idraulica perimetrate dal PAI e l’elettrodotto di connessione alla Sottostazione Elettrica di Stornarella, i relativi attraversamenti saranno realizzati utilizzando rispettivamente la tecnologia della Trivellazione teleguidata (TOC) in corrispondenza dei corsi d’acqua, e ricorrendo ad un involucro stagno (condotta in PVC o PEAD zavorrato) nelle aree a pericolosità idraulica. Nelle conclusioni della predetta Relazione Idraulica è attestato che: “Omissis ... Di qui la necessità, lungo tutti i tratti di attraversamento di corsi d’acqua ed i tratti a rischio di pericolosità idraulica, di inserire il cavidotto in un ulteriore involucro stagno (condotta in PVC o PEAD zavorrato) contro possibili fenomeni di galleggiamento. Gli attraversamenti avverranno con la tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC), tale tecnica è utilizzata per realizzare gli attraversamenti del cavidotto di corpi idrici aventi una certa larghezza. La TOC consiste essenzialmente nella realizzazione di un cavidotto sotterraneo mediante una trivellazione eseguita da una apposita macchina la quale permette di controllare l’andamento planoaltimetrico per mezzo di un radio-controllo”. Inoltre, dalla consultazione dell’Elaborato “Particolari attraversamenti (Tav. B.2)”, si prende atto dei dettagli realizzativi sia dei tratti di elettrodotto con la tecnica della T.O.C., in rapporto alle aree di inizio/fine perforazione e di profondità rispetto al fondo alveo attraversato e sia della sezione tipica della trincea di posa dell’elettrodotto, in corrispondenza delle aree a pericolosità idraulica.*

*In relazione altresì agli aspetti di compatibilità geomorfologica delle opere rispetto al P.A.I., si prende atto di quanto riportato nella “Relazione Geologica (n. elaborato EO-NAN-PD-INF-11)”, a firma del Dott. Geol. Domenico del Conte, all’interno dei quali sono presenti analisi e valutazioni di natura geologica, geotecnica, sismica e di compatibilità geomorfologica, in merito all’impianto di progetto. In particolare, in corrispondenza di n. 1 sito in prossimità del tracciato del cavidotto che collegherà gli aerogeneratori WTG 1 e WTG2 all’aerogeneratore WTG 11, ove sono individuate aree classificate nel P.A.I. a “Pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G. I)”, sono state eseguite analisi di*

*stabilità dei pendii. Le verifiche sono state elaborate in condizioni sismiche, secondo quanto richiesto dalle NTC 20 I 8. Dall'analisi delle risultanze riportate negli Elaborati innanzi richiamati, risulta un coefficiente di sicurezza minimo pari a 1,166. Inoltre, nelle conclusioni della predetta Relazione Geologica è attestato che: "Omissis... Dal punto di vista geomorfologico e geotecnica, in prospettiva sismica ed in relazioni alle condizioni globali dei terreni, si conferma la fattibilità geologica delle opere in progetto in ottemperanza delle normative vigenti. Dalle informazioni precedentemente esposte, si evince che la zona oggetto dell'intervento è stabile e che le opere di cui tra/asi non determinano turbativa all'asse/lo idrogeologico del suolo".*

*Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, questa Autorità di Bacino Distrettuale esprime parere di compatibilità della progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse opere, siano integrate le seguenti prescrizioni:*

*- in corrispondenza dell'attraversamento del corso d'acqua episodico in prossimità dell'aerogeneratore WTGI 1 da parte sia dell'elettrodotto interrato MT e sia della nuova viabilità da realizzare, siano realizzate adeguate opere di presidio idraulico, atte a garantire la continuità dei deflussi idrici ivi presenti, per quanto di entità limitata, senza che gli stessi possano interferire negativamente con le nuove opere previste. Tali presidi (ad es. tombini scatolari o Armco, attraversamento in sub-alvea dell'elettrodotto MT) dovranno essere progettati e dimensionati con riferimento ad un evento meteorico con tempo di ritorno di 200 anni;*

*- siano confermate tutte le prescrizioni progettuali riportate nella Relazione Idraulica. In particolare sia confermata la condizione che tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua individuati dal P.A.I. sulle Mappe del Piano di Gestione Rischio di Alluvioni (PGRA) -11° ciclo e sulla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, da parte dei cavidotti, avvenga mediante tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.); gli stessi siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano, per quanto possibile, esterni alle aree allagabili individuate con tempo di ritorno di 200 anni e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi.*

*Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse.*

*1) le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica e geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio;*

*2) nell'ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore degli impianti ogni opportuna azione e/o intervento di messa in sicurezza delle opere e delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio;*

*3) si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*

*4) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di*



acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;

5) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.”

➤ **Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 102209 del 10.09.2020**

“Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell'elettrodotto interrato di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società INERGIA S.p.A. come da documentazione progettuale presentata.

Si precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2/bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore.

Considerato che il legale rappresentante pro tempore della Società medesima ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 27/07/2020 attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'elettrodotto in questione sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto vi sono interferenze, in fase esecutiva delle opere, la stessa società dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i punti di attraversamento, parallelismo o avvicinamento con le linee di telecomunicazioni, assicurando l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Pertanto la Società INERGIA S.p.A. dovrà contattare il funzionario responsabile del procedimento al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti.

Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione.

Si informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale.

L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società INERGIA S.p.A., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale.

Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società INERGIA S.p.A., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03.

**Allegato 1**

“IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

[...]

Vista l'istanza del 27/07/2020, presentata dalla INERGIA S.p.A. con sede legale in Roma - Via Arno, 21 (C.F. IP.I.: O 1752630440), riguardante la costruzione di un elettrodotto interrato MT 30 KV per la connessione alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da 11400 KW denominato “Nannarone” in agro di Ascoli Satriano (FG);

Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data

27/07/2020, attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'elettrodotto di cui trattasi e delle opere connesse sono state individuate n.2 interferenze con linee di comunicazione elettronica; sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società INERGIA S.p.A. il NULLA OSTA alla costruzione, secondo il progetto presentato, di un elettrodotto interrato MT 30 KV per la connessione alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da 11400 KW denominato "Nannarone" in agro di Ascoli Satriano (FG), subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;

2) siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla INERGIA S.p.A. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ASCOLI PICENO, in data 21/12/2006 al 11° 3476/3, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933."

➤ **Comune di Ascoli Satriano – 3° Settore – Ufficio Tecnico – Assetto del territorio, Ambiente e Attività Produttive, prot. n. 1193 del 01.12.2020**

"[...] Il sottoscritto, ing. Michele BRUNO, in qualità di responsabile del SUAP, esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica sull'intervento proposto di cui all'oggetto rilevando che le misure compensative concordate continuano a restare valide come entità economiche ma fa presente che l'intervento concordato poiché è in corso di esecuzione, sentita l'Amministrazione Comunale, lo si deve sostituire con il recupero del parco urbano della villa Ricciardi ubicato in Corso Vittorio Emanuele II".

➤ **Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Paesaggio, Determinazione Dirigenziale n. 21 del 07.01.2021**

[...] Premesso che:

[...]- con determina dirigenziale n. 1193 del 03/07/2018 avente ad oggetto: "Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione denominato "Nannarone" sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg)" del proponente INERGIA SPA è stato valutato positivamente;

- con la suddetta determinazione dirigenziale si è determinato quanto di seguito evidenziato:

"di esprimere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. previgente nonché dell'art. 13 della L.R. 11/01 e s.m.i., per le motivazioni sopra riportate e che integralmente si richiamano, giudizio favorevole di compatibilità ambientale, sul progetto per la realizzazione di "impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione denominato "Nannarone" sito nel comune di Ascoli Satriano(fg)" per la configurazione a 5 aerogeneratori (WTG1; WTG2; WTG6; WTG10; WTG11) proposto da Inergia Spa secondo le modalità di esecuzione indicate in progetto e negli allegati successivi con particolare riferimento:

- alla planimetria di dettaglio spostamento wtg11

- alla potenza unitaria ammessa per ciascun aerogeneratore pari a MW 3,8 senza alcuna modifica dimensionale rispetto alla tipologia di aerogeneratore considerato nel progetto originario del 2011 a condizione che vengano ottemperati tutti gli adempimenti riportati in narrativa nonché negli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che siano rispettate tutte le prescrizioni che di seguito si elencano:

**Prescrizioni del Comitato VIA espresse nel parere del 8/3/2016**

1. *Durante la fase di esercizio dell'impianto eolico dovrà essere effettuato il monitoraggio dell'avifauna e dei chiroteri, per almeno 36 mesi, al fine di valutare il rischio di collisione. Il monitoraggio verrà condotto sia sulle aree dell'impianto stesso, sia sulle aree limitrofe. Sulla base delle risultanze del monitoraggio, verranno adottati i dovuti accorgimenti per ridurre le probabilità di collisione. Il monitoraggio verrà condotto anche dopo l'attuazione delle misure mitigative previste al fine di verificarne l'effetto e operare, se del caso, opportuni aggiustamenti.*
2. *Durante i periodi di funzionamento dell'impianto, dovrà essere eseguito il monitoraggio costante delle carcasse di specie avifaunistiche e di chiroteri ritrovate nei pressi degli aerogeneratori, in modo da verificare le eventuali collisioni e nel caso adottare ulteriori misure di mitigazione (es. installazione di tecnologia di rilevazione sviluppata per ridurre la mortalità degli uccelli e dei chiroteri, attraverso azioni di dissuasione o di arresto automatico).*
3. *Le attività di monitoraggio saranno svolte secondo il Protocollo di Monitoraggio ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).*
4. *I dati dei monitoraggi dovranno essere inviati, alla fine di ogni anno, alle autorità competenti, che, sulla base dei risultati, potranno definire ulteriori misure di mitigazione.*

**Prescrizioni della Soprintendenza espresse nel parere depositato in Conferenza di Servizi del 28/11/2016**

5. *Tutte le operazioni di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica continuativa.*
6. *L'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali.*
7. *L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica dovrà essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza delle attività.*
8. *A fine ciclo vita dell'impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico ed ambientale dei luoghi, in particolare:*
  - a. *Siano rimossi e portati utilmente al recupero gli aerogeneratori secondo la normativa vigente.*
  - b. *Siano rimosse le fondazioni, plinti e pali e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti ecc).*
  - c. *Sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.*

**Prescrizioni indicate nella nota n. 3897 del 6/4/2018 dell'Autorità di Bacino**

9. *I pozzetti di ingresso ed uscita necessari per la posa del cavidotto con la tecnologia della trivellazione orizzontale controllata (TOC), per l'attraversamento delle aree perimetrate dal PAI ad "alta pericolosità idraulica" (AP) ed a "media pericolosità idraulica" (MP), siano realizzati al di fuori di dette aree mentre per l'attraversamento dei restanti corsi d'acqua siano posizionati al di fuori delle aree allagabili per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni ovvero alla distanza di 75 metri, sia in destra che in sinistra, dal ciglio morfologico di ciascun corso d'acqua attraversato ovvero alla distanza di 150 metri, sia in destra che in sinistra, dall'asse di ciascun corso d'acqua intercettato.*
10. *Le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque.*
11. *Le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali.*
12. *Siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nella trincea di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo.*
13. *Durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti.*
14. *Sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate.*
15. *Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo*

*possibile alle scariche autorizzate.*

*16. Il terreno proveniente dagli sbancamenti non sia accumulato lungo i versanti, onde evitare che l'aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi, e che siano individuati, in fase di progettazione esecutiva, modalità e siti di stoccaggio, ancorché provvisori, conformi alla normativa in materia;*

*17. Si provveda al ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.*

*Inoltre*

*Visto l'Allegato 2 del predetto D.M. 10-9-2010 il quale determina i Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative:*

*1. omissis*

*2. omissis... l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:*

*b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione*

*c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;*

*f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;*

*h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.*

*3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.*

*Considerato che la conclusione delle valutazioni effettuate dagli Enti che hanno preso parte alla Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. e rilasciate nei pareri resi, non escludono la sussistenza di effetti anche negativi meritevoli di opportuna compensazione;*

*In ragione di quanto sopra ricordato, si ritiene ricorrano le condizioni affinché in sede di Autorizzazione Unica l'esito positivo e/o parzialmente positivo del procedimento, sia condizionato alla individuazione di misure compensative come sopra disciplinate.*

*Si prescrive pertanto, quale misura compensativa, che la ditta, sentiti i comuni interessati e gli uffici tecnici della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto sottoposto a VIA.*

*Tali compensazioni devono includere interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale, quali il dissesto diffuso e la estrema difficoltà di mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante patrimonio pubblico stradale e la diffusione di microscariche su suoli di proprietà pubblica. di dare atto che è fatto salvo l'onere in capo al proponente di acquisire ulteriori pareri ed autorizzazioni previste per norma, non incluse nel presente provvedimento;”;*

*Considerato che:*

*- con istanza acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7274 del 19/02/2020, la società Inergia ha proposto la variante al progetto assentito con la prefata determinazione dirigenziale;*



- la proposta di variante è stata formulata dal proponente al fine di superare il parere parzialmente negativo dell'ENAC prot. 11621 del 31/01/2019, acquisito da questo ente unitamente alla documentazione di modifica al progetto valutato positivamente;

Visti gli elaborati allegati all'istanza [...];

Considerato che:

- con l'istanza prot. n. 7274 del 19/02/2020 è stata chiesta la verifica della permanenza della compatibilità ambientale della variante al progetto de quo;

- le modifiche proposte, secondo gli atti presentati, consistono sostanzialmente in una riduzione del numero degli aerogeneratori da cinque a tre, con conseguente minor impatto ambientale dell'opera;

- nella nuova configurazione proposta sono state eliminate le turbine WTG 6 e WTG 10, riducendo così la potenza totale dell'impianto eolico da 19,0 MW a 11,4 MW. Inoltre le tre turbine rimanenti proposte – WTG 1, WTG 2 e WTG 11 – sono state ricollocate all'interno della medesima area di progetto;

Preso atto che, oltre alla riduzione del numero delle turbine e delle relative superfici di servizio, a seguito dell'evoluzione tecnologica intervenuta, in oltre 5 anni dall'istanza, nel settore degli aerogeneratori, si è fatta richiesta di modifica della dimensione del rotore da 110 metri già valutati a 137 metri, a parità di potenza e altezza al tip (punta della pala) della turbina (150 metri);

Ritenuto pertanto necessario acquisire la conferma delle valutazioni ambientali precedentemente espresse;

Preso atto del parere favorevole del Comitato VIA nella seduta del 20/02/2020, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante;

Vista la nota prot. n. 7828 del 21/02/2020 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi fissata al giorno 16/03/2020 ai fini della conferma della compatibilità ambientale;

Vista la nota prot. n. 11359 del 11/03/2020 con la quale, alla luce dell'emergenza sanitaria per Covid-19 in corso, è stato stabilito che la Conferenza di Servizi fissata al giorno 16/03/2020 dovesse svolgersi in modalità asincrona;

Vista la nota prot. n. 50509 del 23/11/2020 con la quale è stata aggiornata ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 c. 4 e art. 14-ter Legge 241/90 e s.m.i. e D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la Conferenza di Servizi in modalità videoconferenza al giorno 26/11/2020 giusta nota del 23/11/2020 prot. n. 50509, finalizzata all'approvazione della richiesta avanzata dalla ditta acquisita al prot. al n. 42407 del 03/09/2020;

Considerato che durante la conferenza è emerso quanto di seguito evidenziato:

“Il dott. D’Attoli dichiara aperta la seduta in modalità videoconferenza alle ore 10:00 constatando la presenza sulla piattaforma istituzionale della sola società proponente.

Il dott. D’Attoli dà lettura del parere della nota della Soprintendenza MIBACT|MIBACT\_SABAP-FG|23/11/2020|0008717-P| ns. prot. n. 50685 del 23/11/2020 con la quale viene confermato il parere favorevole già espresso con nota MIBACT|MIBACT\_SABAP-FG|10/03/2020|0002415-P| ns. prot. n. 11281 del 11/03/2020 disponibile sul fascicolo digitale dello Sportello Telematico Unificato.

La società si impegna ad acquisire la conferma del parere del Comune.

Il dott. D’Attoli alle ore 11.20 circa rilevata l’assenza di ulteriori invitati in collegamento dichiara tolta la seduta restando in attesa del suddetto parere.”

Preso atto del parere favorevole rilasciato dal Comune di Ascoli Satriano prot. n. 11930 del 01/12/2020 ns. prot. n. 52251 del 01/12/2020;

*Tutto ciò premesso:*

*Preso atto che le modifiche proposte non presentano carattere sostanziale;*

*Ritenuto che non ci siano motivazioni ostative al rilascio del parere in merito all'assentibilità della proposta di variante; [...]*

**DETERMINA**

*[...] - di confermare il giudizio favorevole di compatibilità ambientale della variante al progetto di un Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione denominato "Nannarone" sito nel comune di Ascoli Satriano (Fg) della società Proponente Inergia S.p.A. avanzata con istanza acquisita al prot. al n. 42407 in data 03/09/2020;*

*- di fare proprie le prescrizioni espresse dai seguenti enti:*

*- Soprintendenza giusta nota prot. n. MIBACT\_SABAP-FG|23/11/2020|0008717 del 23/11/2020 ns. prot. n. 50685 del 23/11/2020:*

*o tutte le operazioni di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica continuativa;*

*o l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali;*

*o l'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica dovranno essere comunicati con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività;*

*o a fine ciclo vita dell'impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:*

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;*
- siano rimosse fondazioni (plinti e pali) e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);*
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.*

*- Comune di Ascoli Satriano giusta nota prot. n. 11930 del 01/12/2020 ns. prot. n. 52251 del 01/12/2020:*

*o "A riscontro del verbale della conferenza dei servizi di cui all'oggetto tenutasi in data 26.11.2020 tenutasi in modalità " videoconferenza", visti:*

- il parere della Soprintendenza dei Beni Archeologici per le Province di Foggia e Barletta-Trani-Andria del 23.11.2020 prot n. 2415/2020 acquisito al protocollo comunale al n. 11627 in pari data*
- il Decreto sindacale n. 9 del 07.10.2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità del settore 3° comprendente il servizio SUAP*

*Il sottoscritto, ing. Michele BRUNO, in qualità di responsabile del SUAP, esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica sull'intervento proposto di cui all'oggetto rilevando che le misure compensative concordate continuano a restare valide come entità economiche ma fa presente che l'intervento concordato poiché è in corso di esecuzione, sentita l'Amministrazione Comunale, lo si deve sostituire con il recupero del parco urbano della villa Ricciardi ubicato in Corso Vittorio Emanuele II";*

**Inoltre:**

*Visto l'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010 il quale determina i Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative:*

*1. omissis*

*2. omissis... l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad*

*interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:*

*a) omissis*

*b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;*

*f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;*

*h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.*

*3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.*

*Considerato che:*

*- la conclusione delle valutazioni effettuate dagli Enti che hanno preso parte alla Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. e rilasciate nei pareri resi, non escludono la sussistenza di effetti anche negativi meritevoli di opportuna compensazione;*

*- si ritiene ricorrano le condizioni affinché in sede di Autorizzazione Unica l'esito positivo e/o parzialmente positivo del procedimento, sia condizionato alla individuazione di misure compensative come sopra disciplinate;*

*si prescrive pertanto, quale misura compensativa, che la ditta, sentiti i comuni interessati e gli uffici tecnici della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto sottoposto a VIA.*

*Tali compensazioni devono includere interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale, quali il dissesto diffuso e la estrema difficoltà di mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante patrimonio pubblico. [...].*

Con riferimento alla prescrizione relativa alle misure compensative indicata dalla Provincia di Foggia nelle suddette Determinazioni Dirigenziali, si rileva che la società Inergia SpA con la nota acquisita al prot.n.4109 del 22.04.2021, "ha chiesto alla Provincia di Foggia di voler valutare e confermare, come prescritto nelle Determine di Compatibilità Ambientali e di sua conferma, le opere di compensazione concordate con il Comune di Ascoli Satriano, indicate dallo stesso con la nota n.11930 del 1.12.2020".

A tale richiesta la Provincia di Foggia non ha dato riscontro, pertanto il parere si intende acquisito favorevolmente.

➤ **Marina Militare – Comando Marittimo Sud – Taranto, prot. n. 6561 del 25.02.2021**

*"[...] In relazione alla nota [...] con la quale la Regione Puglia ha convocato una conferenza di servizi tematica per il giorno 30 marzo p.v., afferente la realizzazione dell'impianto eolico indicato in*

*argomento, si partecipa che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alle varianti apportate al predetto impianto eolico, come da documentazione progettuale acquisita dal portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it)- Sezione Autorizzazione unica”.*

➤ **ENAC, prot. n. 29530 del 16.03.2021**

*“[...] Premesso che:*

*dalle valutazioni effettuate da ENAV S.p.A., trasmesse con foglio n. 0096373 del 28/08/2020, risulta che gli aerogeneratori in argomento non comportano implicazioni agli aeroporti e ai sistemi/apparati NAV/COM (nella componente TBT)/RADAR di competenza ENAV.*

*Considerato che:*

*in esito all’istruttoria effettuata da questo Ente gli aerogeneratori di progetto, identificati nel MWEB\_2020\_0907 ver. 1 con il numero:*

*1. coordinate geografiche: 41°18’31.7800” N - 15°33’57.2500” E; alt. m. 150,00 altitudine m. 297.60 e raggio pala m. 68.50;*

*2. coordinate geografiche: 41°18’24.0700” N - 15°34’42.1900” E; alt. m. 150,00, altitudine m. 271.80 e raggio pala m. 68.50;*

*3. coordinate geografiche: 41°19’12.0900” N - 15°34’17.6900” E; alt. m. 150,00, altitudine m. 296.60 e raggio pala m. 68.50;*

*ricadono rispettivamente a circa Km 13.74, Km 14.18 e Km 12.61 di distanza dall’aeroporto di Foggia Gina Lisa e, pertanto, al di fuori delle superfici di delimitazione ostacoli stabilite per detto scalo aereo;*

*si autorizza, per gli aspetti di competenza, la realizzazione del parco eolico in questione con le seguenti prescrizioni:*

*a) gli aerogeneratori dovranno essere dotati, a cura e spese di codesta Società, della segnaletica:*

*- cromatica diurna, mediante colorazione della parte esterna delle pale con tre bande alternate di colore rosso-bianco-rosso. La larghezza di ciascuna banda dovrà essere pari ad 1/7 della lunghezza della pala, in conformità a quanto previsto dalla CS ADR-DSN.Q.845 di cui al “Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014)”, consultabile dal seguente link <https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-aerodromes-regulation-eu-no-1392014>;*

*- luminosa notturna: costituita da luci di colore, numero, posizione ed intensità luminosa conformi alla CS ADR-DSN.Q.851, di cui alla citata Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014). Le luci dovranno lampeggiare sempre simultaneamente.*

*La segnaletica notturna dovrà essere dotata di gruppi di continuità e sensore di segnalazione guasto lampade. Dovrà essere definito un piano di manutenzione che preveda, comunque, la sostituzione della lampada al raggiungimento dell’80% della durata prestabilita. Qualora la segnaletica luminosa si interrompesse e non venisse ripristinata entro 24 ore, codesta Società lo dovrà comunicazione all’ENAC - Direzione Aeroportuale Puglia - Basilicata e all’ENAV, per l’emanazione del necessario NOTAM, indicando anche la data del ripristino della funzionalità della stessa segnaletica che, comunque, dovrà avvenire in tempi brevi.*

*Si fa inoltre presente che anche i mezzi necessari (gru, ecc...) per l’installazione degli aerogeneratori, dovranno essere dotati della necessaria segnaletica al raggiungimento dei 100 metri di altezza dal suolo;*



b) Codesta Società dovrà comunicare all' ENAV, ai fini della pubblicazione degli ostacoli in AIP-ITALIA, la data di inizio lavori con un preavviso di almeno tre mesi e contestualmente trasmettere i seguenti dati definitivi degli aerogeneratori:

- posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS-84;
- altezza massima degli stessi (torre + pala);
- quota s.l.m. al top (altezza massima + quota terreno);
- data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa prescritta.

Come noto, fermo restando quanto sopra, si rammenta che codesta Società dovrà acquisire il parere dell'Aeronautica Militare, in merito agli aspetti di compatibilità del parco eolico con le Procedure Strumentali di Volo.

ENAV, provvederà ad inserire il predetto parco eolico nel proprio data base e alla pubblicazione dello stesso in AIP-ITALIA nonché, conformemente a quanto previsto nel EU-REG 1035/2011, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri servizi.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC, articolo 50, comma 1, lettera e), la presente valutazione comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione da parte di codesta Società, che può avvenire anche online con il codice "N50-5". Pertanto, successivamente sarà comunicato l'importo della somma dovuta a saldo."

➤ **Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'A.M./3<sup>a</sup> Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio - Sezione Servitù e Limitazioni, prot. n. 15337 del 29.03.2021**

"[...] 1. In esito alla convocazione della conferenza di servizi relativa al procedimento di Autorizzazione Unica in epigrafe, verificato che le opere oggetto della proposta di variante non interferiscono con compendi militari dell'A.M. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 710 del R.D. n. 327/1942.

2. In considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare in "c" dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M. all'indirizzo di posta elettronica certificata [aerogeo@postacert.difesa.it](mailto:aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori."

➤ **ASL Foggia, prot. n. 33592 del 29.03.2021**

"In riferimento alla A.U. di cui all' oggetto, lo scrivente Servizio comunica di non poter esprimere la valutazione di propria competenza, in quanto a tutt'oggi non ha ricevuto la documentazione richiesta alla società proponente il progetto."

Con riferimento al suddetto parere questa Sezione, come dichiarato nel verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 30.03.2021, ha rilevato che la documentazione progettuale è disponibile sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), a cui si accede previa iscrizione, come indicato nella nota di convocazione n. 1610 del 18.02.2021.

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 6094 del 30.03.2021**

"[...] L'impianto di produzione, composto da 3 aerogeneratori, insiste, nel territorio comunale di

Ascoli Satriano, in un'area compresa tra il reticolo costituito dai Regi Tratturelli n. 36 "Foggia-Ascoli-Lavello", n. 38 "Cervaro-Candela-Sant'Agata", n. 51 "Cerignola-Ponte di Bovino", interessando direttamente gli ultimi 2 tratturi con le strade e i cavidotti in progetto mentre il cavidotto esterno di vettoriamento dell'energia prodotta percorre, su strade esistenti, il Tratturello Regio n. 38 "Cervaro-Candela-Sant'Agata e il Tratturello Regio n. 52 "Mortellito-Ferrante" attraversando lungo quest'ultimo i territori comunali di Ortona e Orta Nova.

I suddetti tratturi sono classificati, ai sensi del vigente Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), approvato con DGR n.819 del 2 maggio 2019, come appartenenti alla classe a) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013, ovvero come tratturi che "conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo".

I tratturi regionali di cui alla lettera a), cui il QAT riserva il massimo grado di tutela, costituiscono il "Parco dei Tratturi di Puglia" ai sensi dell'art. 8 c. 1 della L.R. 4/2013.

In relazione alle interferenze delle opere di progetto si rileva nello specifico che:

1) i cavidotti interni di collegamento tra gli aerogeneratori e il cavidotto esterno interessano, al foglio 4 p.lla 19 del Comune di Ascoli Satriano, il tracciato del "Regio Tratturello Cervaro Candela" con due attraversamenti trasversali della lunghezza complessiva di ca. 62 m e un attraversamento longitudinale della lunghezza di ca. 440 m sulla strada battuta esistente;

2) la viabilità di accesso alle torri 1 e 2 taglia trasversalmente il tracciato del Tratturello Cervaro Candela occupando un'area di 154 mq (strada alla WTG 01) e 150 mq (strada alla WTG 02) (rif. catastali: foglio 4 p.lla 19 del Comune di Ascoli Satriano);

3) gli allargamenti stradali, identificati negli strati informativi prodotti come "strada ausiliaria da adeguare" occupano in corrispondenza degli accessi alle WTG 01 e 02 un'area complessiva trasversale al Tratturo "Cervaro Candela" pari a 1410 mq ed un'area ulteriore pari a 602 mq in corrispondenza dell'intersezione della SP 110 con la viabilità interpodereale esistente (rif. catastali: foglio 4 p.lla 19 del Comune di Ascoli Satriano);

4) il cavidotto esterno di vettoriamento percorre su strade esistenti, come ribadito nella relazione paesaggistica, il tracciato dei tratturi n. 52 "Mortellito-Ferrante" nell'agro di Ascoli Satriano per circa 1850m lungo il sedime della SP 110, attraversandolo nuovamente su strada nell'agro di Ortona per percorrerlo poi, in agro di Ortona (foglio 11) e Orta Nova (foglio 60), su strade vicinali per una lunghezza pari a ca. 3370 m e attraversando infine, su strada asfaltata, il Tratturello n. 37 "Foggia Ortona Lavello".

Gli attraversamenti trasversali e longitudinali su strade esistenti con cavidotti interrati così come le servitù di passaggio su suoli tratturali di cui alle interferenze n. 1, 2 e 4, risultano tra gli usi consentiti e regolamentati dal R.R. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali", mediante rilascio da parte di questo servizio di apposita concessione regolante i tempi, le condizioni e le modalità di utilizzo e contenente il canone annuo da corrispondersi, previa acquisizione del parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, che concorrono alla tutela e valorizzazione della rete tratturale.

Per quanto riguarda le aree interessate da strade pubbliche, pur se coincidenti con il tracciato tratturale, la competenza al rilascio delle concessioni è invece in capo agli Enti gestori delle stesse e non a questo Servizio.

Per quanto riguarda l'occupazione dell'area tratturale con le "strade ausiliarie da adeguare" di cui all'interferenza n. 3, in ragione della notevole estensione areale delle stesse rispetto all'area tratturale, in ordine all'esigenza primaria di tutelare l'integrità fisica del tratturo identificato come

*tratturo "da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo" si ritiene che siano ammissibili esclusivamente come opere temporanee in fase di cantiere, da rimuoversi ripristinando lo stato dei luoghi alla conclusione dello stesso.*

*Per quanto premesso, questo Servizio esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto per la costruzione e l'esercizio di dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 11,4 MWe denominato "Ascoli Satriano Nannarone", sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) località "Nannarone", e relative opere connesse, subordinato all'impegno alla presentazione di istanza di concessione per la concessione di aree demaniali e alle seguenti condizioni:*

- gli allargamenti stradali identificati come "strade ausiliarie da adeguare" (rif. interferenza n.3) siano rimossi alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi;*
- i cavidotti interrati posati longitudinalmente lungo i tracciati tratturali debbano essere posati esclusivamente su viabilità esistente;*
- venga acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza e il parere paesaggistico o l'attestazione di compatibilità paesaggistica."*

➤ **SNAM, prot. n. EAM31031/26 del 30/03/2021**

*"[...] per quanto di competenza, siamo a comunicarvi che Snam Rete Gas S.p.A. esprime parere di massima favorevole, a condizione che vengano adeguate in modo puntuale le interferenze con le ns. condotte e/o impianti in esercizio e le opere oggetto di vostro progetto.*

*MET. POT. CANDELA/ MANFREDONIA- TR CANDELA- BORGO M. DN 500 (20")*

*MET. CANDELA/ BORGO MEZZANONE - EX IMI - DN 350 (14")*

*Successivamente alla trasmissione della relativa documentazione, alla luce del D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno così come successivamente recepita dal D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della gazzetta ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008) seguirà ns. nulla osta definitivo o eventuale lettera commerciale con esplicitazione delle modalità operative, economiche e temporali necessarie al superamento dell'interferenza tra le opere oggetto di Conferenza di Servizi ed i metanodotti in esercizio ivi presenti.*

*Resta inteso, che Snam Rete Gas S.p.A. provvederà a propria cura, ma a tutte spese del soggetto proponente, all'adeguamento/spostamento delle proprie condotte.*

*Preme segnalare inoltre la necessità, nello specifico, che la definizione dei rapporti tecnico-economici di nostro interesse siano rimessi in un apposito atto con il soggetto proponente, non apparendo possibile che la Conferenza possa esaustivamente prevedere, esaminare e risolvere la complessità delle problematiche esistenti.*

*Occorre, per altro, ricordare al riguardo, che i lavori di adeguamento dei metanodotti comportano, da un lato, l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e contratti di natura sia pubblica che privata ed impongono, dall'altro, l'approvvigionamento dei materiali, l'impiego di ns. personale specializzato e la idonea programmazione dei tempi di interruzione del servizio.*

*Restiamo comunque a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento o coordinamento in merito nonché per nuove valutazioni e/o confronti a seguito di eventuali successive modificazioni del progetto emarginato.*

*Vi segnaliamo infine che, il metanodotto in questione e in pressione ed esercizio, pertanto all'interno della fascia ad esso asservita, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A."*

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 4359 del 12.04.2021**

*"[...] L'intervento riguarda la realizzazione di un parco eolico costituito da 3 aerogeneratori della potenza di 3,8 MW ciascuno, per una potenza complessiva massima di 11,4 MW. Gli aerogeneratori saranno ubicati in località Nannarone nell'area a nord dell'abitato di Ascoli Satriano, e ad una distanza dal centro abitato di circa 10,5 km.*

*L'area di progetto interessa una superficie di circa 100 ettari e ricade nel settore nord-orientale del comune di Ascoli Satriano, in quella parte di territorio regionale pugliese compresa fra la valle del Torrente Carapelle ad Est e la valle del Torrente Cervaro ad Ovest. Nello specifico la zona in oggetto è ubicata in sinistra idraulica del Torrente Carapelle ed in particolare del suo affluente Canale Ponte Rotto, in aree in cui il vigente Piano di Tutela delle Acque non prevede vincoli, pertanto, limitatamente agli aspetti di competenza della scrivente, nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto.*

*Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti e di garantire la protezione dalla falda acquifera da eventuali contaminazioni."*

➤ **Arpa Puglia - DAP di Foggia**

**Nota prot. n. 24027 del 08.04.2021**

*"[...] Preso atto dalla documentazione in atti:*

*[...]*

- Che il progetto, nella configurazione ultima, sinteticamente consiste nella realizzazione di un parco eolico costituito da 3 turbine (n.1, n.2 e 11) della potenza massima di circa 3,8 MW per complessivi 11,4 MW, ubicato nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Nannarone".*
- Che la documentazione acquisibile sul sito istituzionale risulta in gran parte superata e andrebbe rielaborata nel complesso in relazione all'ultima configurazione.*

*Valutata la documentazione progettuale acquisibile esclusivamente dal sito istituzionale di codesta A.C. alla data del 25-3-2021 per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, relativamente agli aspetti emissivi nell'ambiente, si evidenzia quanto di seguito riportato:*

- 1. Non si comprende quale sia l'aerogeneratore che si intende installare, (manca una relazione generale che tenga conto della ultima configurazione). La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche tra aerogeneratori e delle distanze minime da rispettare da ricettori e strade. Pertanto, in fase esecutiva non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella autorizzazione che codesta Autorità Competente vorrà eventualmente rilasciare.*
- 2. Non risulta il calcolo della gittata massima per l'aerogeneratore che si intende installare. Lo stesso dovrà essere condotto per distacco di frammenti di pala per rottura accidentale (rottura del frammento a 5 metri dalla punta della pala). Il calcolo cautelativamente deve conformarsi all'ipotesi più gravosa al fine di produrre il valore della gittata massima nelle condizioni peggiorative anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. Dovranno quindi valutarsi le distanze dai ricettori più prossimi. Al fine di dimostrare la rispondenza delle distanze degli aerogeneratori dalle strade in relazione al DM 10-9-2010 (misure di mitigazione previste al punto 5.3) e la sicurezza in generale (anche ai sensi dell'art. 7.1 del DM 10-9-2010) occorre fornire una ortofoto con il posizionamento degli aerogeneratori, la qualificazione della viabilità primaria e secondaria (strade comunali) e le distanze tra queste e gli aerogeneratori.*
- 3. Ai sensi di quanto indicato al punto n) delle misure di mitigazione, paragrafo 3.2 dell'allegato*



4 del D.M. 10-9-2010 occorre presentare un elaborato grafico con l'indicazione della direzione prevalente del vento e con il posizionamento degli aerogeneratori di progetto, riportando le distanze tra gli aerogeneratori stessi (oggetto della presente valutazione), tra gli aerogeneratori di progetto ed altri eventualmente presenti precedentemente autorizzati in modo tale da rispettare la distanza minima di 5/7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3/5 diametri nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento.

4. Manca una relazione di valutazione di impatto acustico per la fase di esercizio per l'aerogeneratore che si intende autorizzare, a firma di tecnico competente in acustica iscritto nell'apposito albo Provinciale/Regionale, in grado di accertare l'osservanza dei limiti indicati nel DPCM del 14-11-97. La stessa deve essere effettuata sia secondo il criterio "assoluto", sia secondo il criterio "differenziale" in corrispondenza dei recettori sensibili. Manca, inoltre, una valutazione di impatto acustico per la fase di realizzazione ai sensi del D.P.C.M. 1-3-91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Le relazioni presentate sono riferite a precedenti configurazioni.

5. Non risulta il piano di dismissione e smaltimento dei materiali e dei relativi costi, contenente l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente (art.10 punto L) R.R.16/06). Qualora non ricorrano le condizioni per il revamping (aggiornamento tecnologico) dell'impianto stesso si dovranno stimare i costi, oltre che per la rimozione completa degli aerogeneratori, per la eventuale dismissione dei basamenti soggetti a fenomeni di carsismo, nel senso che è prevedibile che all'interfaccia formazione geologica-cemento si sviluppino fenomeni di erosione dovuti alla discontinuità di circolazione delle acque meteoriche nei due diversi materiali e, nel tempo, anche perdita di un valido contatto con rischio di instabilità per l'impianto stesso

6. Il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato, attraverso l'allegato 2, punto 2 lettera h).

La documentazione integrativa di progetto e i chiarimenti richiesti, che eventualmente la società proponente vorrà presentare, dovranno rendersi acquisibili esclusivamente attraverso il sito istituzionale dell'Autorità competente. Non saranno considerate documentazioni inviate direttamente.

Oltre a quanto rappresentato nel merito delle valutazioni tecnico-ambientali relative all'impianto in oggetto, la formulazione del parere di competenza di questo dipartimento, allo stato attuale degli atti, non può essere formulato per carenza delle informazioni e degli elementi in ordine alla documentazione e ai chiarimenti sopra evidenziati.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la società *Inergia SpA.* con nota pec del 29.09.2021 (acquisita al prot. n.10221 del 30.09.2021) ha fornito le proprie osservazioni in merito al parere di Arpa Puglia DAP di Foggia n.24027 del 08.04.2021, dichiarando che

- "le richieste di ARPA sono state trasmesse tardivamente fuori dal modulo procedimentale della conferenza di servizi essendo peraltro state inviate soltanto a codesta Spettabile Regione (Ufficio

*Energia) solo in data 8 aprile 2021 successivamente all'ultima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30 marzo 2021, e pertanto, ai sensi del comma 7 art. 14-ter della Legge 241/90 e s.m.i., deve essere considerato acquisito l'assenso senza condizioni di ARPA, che seppur ritualmente convocata non ha partecipato alla riunione;*

- *la documentazione richiesta dall'ARPA era già ed è disponibile su Sistema Puglia dal 7 agosto 2020, ragion per cui le richieste di integrazioni documentali sono già state evase da tempo;*
- *le richieste di ARPA Puglia sono attinenti a questioni ambientali, già dibattute in sede di Conferma di Compatibilità Ambientale, e che hanno portato al rilascio del parere favorevole della Provincia di Foggia, Settore Ambiente, con D.D. n. 21 del 7 gennaio 2021"*

**RILEVATO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n.21 del 7.01.2021 la Provincia di Foggia, *"prendendo atto del carattere non sostanziale delle modifiche proposte, giusta disposizione di cui al paragrafo 3.14 della D.G.R. 3029/2010, del progetto della società proponente INERGIA S.p.A". ha confermato "il giudizio favorevole di compatibilità ambientale della variante al progetto di un "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione denominato "Nannarone" sito nel comune di Ascoli Satriano (Fg)" della società Proponente Inergia S.p.A";*
- preso atto di quanto dichiarato dalla Società in merito alla valenza ambientale del parere ARPA già oggetto di approfondimento in sede di VIA;
- la società Inergia SpA ha già concordato con il Comune di Ascoli Satriano le misure di compensazione indicate da quest'ultimo con la nota prot.n.11930 del 1.12.2020;
- preso atto di quanto dichiarato dalla Società in merito alla presenza su Sistema Puglia della documentazione già all'epoca del rilascio del suddetto parere.

Pertanto, in base a quanto riportato dall'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. si ritiene di assumere favorevolmente acquisito il contributo rilasciato da Arpa Puglia DAP Foggia.

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici, prot. n. 4562 del 15.04.2021**

*"[...] a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che per i Comuni di Ortona, Orta Nova e Stornarella non risultano terreni gravati da Uso Civico. Si evidenzia, altresì, che con nota prot. n. A00 079/2000 del 22.02.2021 questo Servizio ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia dell'elenco (trasmesso anche in allegato alla predetta nota) aggiornato a dicembre 2020 dei Comuni, ripartiti per aree (ex) provinciali, con territorio non gravato da usi civici, tra i quali risultano anche Ortona, Orta Nova e Stornarella. In particolare, con riguardo al procedimento in oggetto, per i terreni compresi nel Comune di Ascoli Satriano, si evidenzia che non risulta pervenuta agli atti dello scrivente Servizio alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, necessaria per consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione. Si resta in attesa di riscontro rispetto a quanto sopra evidenziato rappresentando che eventuali ulteriori note afferenti al procedimento in oggetto, prive della suddetta richiesta di attestazione, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui sopra."*

Con riferimento al suddetto parere si rappresenta che il tecnico progettista dell'impianto eolico in oggetto, con nota del 29.09.2021 acquisita agli atti con il numero 10222 del 30.09.2021, ha dichiarato *"che le aree interessate dall'intervento in parola non sono risultate sottoposte a vincolo demaniale di uso civico, così come disciplinate dalla Legge n. 1766/1927, e pertanto non è necessario effettuare formale istanza presso gli Uffici Regionali ai fini del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98"*.

➤ **ANAS, prot. n. 275302 del 04.05.2021**

*"[...] si comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. Per quante innanzi, pertanto, si comunica che Anas Spa non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione."*

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Regionali ed Infrastrutture - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione OO.PP. - Ufficio per le Espropriazioni**

**Nota prot. n. 4055 del 15.03.2021**

*"[...] Vista la nota prot. n. 1610 del 18.02.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali – acquisita al protocollo di questo Servizio al n.2612 del 18.02.2021, con la quale è stata comunicata una nuova riunione della Conferenza di servizi, per il giorno 30.03.2021 ore 10:00, in modalità videoconferenza avente per oggetto: "Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003, n.387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 11,4 MWe denominato "Ascoli Satriano Nannarone", sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) località "Nannarone", e relative opere connesse";*

*Vista la documentazione relativa al progetto e le successive integrazioni proposte dalla società INERZIA s.r.l per la realizzazione di un "impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 11,4 MWe denominato "Ascoli Satriano Nannarone", sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) località "Nannarone", e relative opere connesse" consultabile sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e, in particolare, la documentazione relativa alla relativa procedura espropriativa;*

*Rilevato che, all'esito dell'esame degli elaborati progettuali, è emersa la necessità di completare la relativa documentazione, come di seguito precisato:*

*- integrazione dell'elenco descrittivo con esatta corrispondenza tra le particelle da asservire e/o da occupare temporaneamente (occupazione non preordinata all'esproprio), e quelle indicate nei grafici allegati;*

*- indicazione delle aree che sono nella disponibilità del proponente e delle aree la cui titolarità dei diritti sarà acquisita mediante convenzione;*

*- acquisizione di una espressa dichiarazione del progettista che, previo accertamento, attesti che le superfici per le quali è richiesto l'esproprio e/o l'asservimento sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela, con esclusione di superfici per le quali le esigenze manutentive possano essere soddisfatte con semplici servitù di passaggio;*

*- piano particellare di esproprio con grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa (schema di frazionamento preferibilmente georeferenziato), con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l'utilizzo parziale. In ogni caso, il piano particellare d'esproprio, nel suo complesso, dovrà risultare adeguato e rispondente alle norme tuttora vigenti del D.P.R. n. 207/2010.*

*Ritenuto che le integrazioni innanzi indicate siano indispensabili per l'espletamento della procedura espropriativa, anche ai fini della corretta esecuzione del progetto;*

*Visto l'esito dell'istruttoria effettuata dal tecnico istruttore ing. Filomena Fornarelli, per la valutazione del progetto di cui trattasi, in relazione all'eventuale procedura espropriativa per l'intervento da realizzare;*

*[...] SI RISERVA DI ESPRIMERE PARERE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, dopo l'adeguamento alle prescrizioni innanzi descritte.*

*Pertanto, la società proponente dovrà provvedere alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presente nota.*

*Resta inteso che lo scrivente Ufficio non provvederà all'emanazione dei provvedimenti successivi in assenza degli adempimenti e delle attestazioni richieste. [...]"*

**Nota prot. n. 8160 del 26.05.2021**

*"[...] Vista la documentazione relativa al progetto di "costruzione e esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 11,4 MWe denominato "Ascoli Satriano Nannarone", sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) località "Nannarone", e relative opere connesse proposte dalla società INERGIA S.p.A. sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e, in particolare, la documentazione alla relativa procedura espropriativa;*

*Vista la nota prot. n. 4055 del 15.03.2021 con cui questo Ufficio "si riserva di esprimere parere" all'esito dell'esame della documentazione integrativa richiesta al soggetto proponente, in quanto ritenuta indispensabile per l'espletamento della procedura espropriativa;*

*Vista la documentazione del 12.05.2021, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici in data 12.05.2021 con n° di prot 7416 con la quale la società Inergia SpA ha trasmesso il piano particellare con grafici planimetrici di dettaglio, la dichiarazione del progettista sulle superfici da espropriare e/asservire e la relazione di stima dalla quale si evince che la valutazione delle aree è stata effettuata a prezzo di mercato;*

*Visto l'esito dell'istruttoria effettuata dal tecnico ing. Filomena Fornarelli sulla predetta documentazione integrativa, come innanzi riportato;*

*[...] ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera."*

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Foggia – Vincolo Idrogeologico, prot. n. 35100 del 25.06.2021**

*"[...] Si comunica che*

*1) le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, non sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica;*

*2) Vengano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;*

*3) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;*

*4) L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi";*

*5) Non è consentita la estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale;*

*6) L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951;*

*7) Per la realizzazione del progetto potrebbe rendersi necessario l'abbattimento di piante di olivo anche con caratteristiche di monumentalità; in tal caso, la normativa in materia prevede, in caso di realizzazione di opere di pubblica utilità, la deroga al divieto di abbattimento degli alberi di ulivo,*



previa autorizzazione di questo Servizio;

8) Per la realizzazione del progetto potrebbero rendersi necessarie estirpazioni di superfici vitate, nel qual caso la normativa vigente prevede la richiesta ed il successivo rilascio di autorizzazione da parte di questa Servizio Regionale;

9) per quanto concerne l'eventuale abbattimento di piante olivo e/o taglio di piante di interesse forestale e/o estirpazione di superfici vitate, questo Servizio rilascerà i provvedimenti autorizzativi di competenza solo dopo aver effettuato gli accertamenti in campo ed acquisito tutta la documentazione atta a comprovare la mancanza di vincoli;

10) Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;

11) Ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/2015, il materiale in esubero opportunamente caratterizzato deve essere conferito in discarica autorizzata;

12) terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;

13) nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;

14) divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;

15) Le opere di cui al progetto vengano installate in terreni non soggetti a produzioni di qualità. I terreni distinti e coltivati ad uliveto e vigneto non devono essere nemmeno marginalmente interessati, né da opere stradali, né di posa di cavidotti/elettrodotti o installazione degli aerogeneratori, quindi il Progetto non deve alterare né in termini di produttività che espressamente estetica terreni di pregio con produzione DOP/IGT e IGP e DOC";

16) La realizzazione dell'impianto non comporti l'espianto di impianti arborei oggetto di produzioni agricole di qualità e che sulle aree interessate dal progetto non gravino impegni derivanti dal loro inserimento in piani e programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei (FEOGA e FEARS) non coerenti con la realizzazione dell'impianto;

17) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune su cui l'iniziativa ricade."

➤ **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia**

**Nota prot. n. 2415 del 10.03.2020**

"[...] Considerato che, al fine di superare il parziale parere negativo da parte dell'ENAC in relazione all'interferenza di 4 turbine dentro la proiezione a terra della Superficie di Avvicinamento RWY33 dell'aeroporto di Foggia, la dotta proponente ha provveduto ad una rimodulazione del lay-out d'impianto mediante l'eliminazione di 2 aerogeneratori (WTG6 e WTG10) e il leggero spostamento di 3 aerogeneratori (WTG1, WTG2, WTG11) all'interno del medesimo ambito "paesaggistico ambientale";

Considerato che il percorso del cavidotto esterno non ha subito modifiche sostanziali rispetto al progetto oggetti di VIA favorevole;

Tenuto conto che lo spostamento degli aerogeneratori non comporta variazioni sostanziali in relazione alla componente paesaggistica e che l'aggiornamento del lay-out in conseguenza dell'eliminazione di due della cinque turbine migliora l'ingombro visivo e percettivo;

- Per tutto quanto sopra espresso, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla variante proposta nel rispetto delle medesime prescrizioni dettate nel parere depositato in seno alla conferenza di servizi del 28 novembre 2016 presso la Provincia di Foggia e che di seguito si riportano:*
- *tutte le operazioni di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica continuativa;*
  - *l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali;*
  - *l'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica dovrà essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza delle attività.*
  - *a fine ciclo vita dell'impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico ed ambientale dei luoghi, in particolare:*
    - *siano rimossi e portati utilmente al recupero gli aerogeneratori secondo la normativa vigente;*
    - *Siano rimosse le fondazioni, plinti e pali e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti ecc);*
    - *Sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.*

*Si fa presente inoltre che, qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, il Soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.*

*Al termine dei lavori dovrà essere predisposta a cura del D.L. una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo i lavori."*

**Nota prot. n. 8717 del 23.11.2020**

*"[...] si comunica che questa Soprintendenza ha già reso il proprio parere di competenza prot. 2415 del 10/03/2020. [...]"*

**Nota prot. n. 3418 del 22.04.2021**

*"[...] In riferimento alla nota di codesta Sezione prot. 3797 del 15.04.2021, acquisita in pari data (ns prot. 3216), di trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi svolta il giorno 30.03.2021, questa Soprintendenza conferma le valutazioni rese con nota prot. 2415 del 10.03.2020 al Settore Ambiente della Provincia di Foggia in seno alla procedura di V.I.A., e rappresenta nel contempo che il suddetto parere è da intendersi anche come autorizzazione culturale ai sensi dell'art. 21 del Dlgs n.42/2004 relativamente all'intersezione delle strade e dei cavidotti in progetto con i Regi tratturelli n.38 "Cervaro-Candela-Sant'Agata" e n. 51 "Cerignola-Ponte di Bovino" nel territorio comunale di Ascoli Satriano e relativamente all'intersezione del cavidotto esterno con il Tratturello Regio n. 38 "Cervaro-Candela-Sant'Agata" e il Tratturello Regio n. 52 "Mortellito-Ferrante" nei territori comunali di Ortona e Orta Nova.*

*Tale autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle medesime prescrizioni di tutela archeologica dettate da questo Ufficio nella citata nota prot. 2415/2020 che di seguito si riportano:*

- *tutte le operazioni di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica continuativa;*
- *l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali;*
- *l'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica dovrà essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività."*

**Nota prot. n. 8411 del 13.09.2021**

*"[...] VISTA la nota del 03/08/2021 prot. n. 39834 pervenuta tramite pec in data 01.09.2021 ed acquisita*

al protocollo d'Ufficio in data 03.09.2021 ns prot. 8108, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica di cui all'oggetto; VISTA la Parte Terza "Beni paesaggistici" del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, "Codice de beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137" e s.m.i;

VISTA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR);

CONSIDERATI i vincoli paesaggistici presenti nell'area d'intervento, come riportati nella Relazione tecnica Illustrativa a firma del responsabile del Procedimento del Settore Assetto del Territorio e Paesaggio della Provincia di Foggia;

CONSIDERATO che le comunicazioni pervenute dall'amministrazione procedente e dalla parte richiedente sono sufficienti a dare in maniera compiuta il parere di competenza della Soprintendenza ABAP BAT-FG;

RICHIAMATE le note di questa Soprintendenza prot. 2415 del 10.03.2020 con la quale questo Ufficio ha espresso il parere favorevole, con prescrizioni, di compatibilità ambientale in seno alla procedura di VIA provinciale e la nota prot. 3418 del 22.04.2021 con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione culturale ai sensi dell'art. 21 del Dlgs n.42/2004 in seno alla procedura di Autorizzazione unica presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto;

Questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia parere favorevole nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte.

La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 155, comma 2, del citato decreto legislativo, oltre che alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale così come previsto dall'art. 47 del Regolamento di cui al D.P.C.M. del 02/12/2019 n. 169.

Si resta in attesa di acquisire copia del provvedimento autorizzatorio paesaggistico rilasciato in conformità al presente parere."

➤ **Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G.**

Con nota pec del 22.02.2019, acquisita al prot. n. 1050 del 27.02.2019, comunica che "dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012 prot n. 11626. Tali disposizioni prevedono che i proponenti per la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi."

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

Considerato che:

- la Società Proponente, con nota pec del 28.09.2021, ha trasmesso al suddetto Ente la "dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" nella quale il progettista dichiara di "aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 04/03/2021 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti." La verifica è stata condotta con riferimento al layout aggiornato del parco eolico.

Rilevato che:

Come previsto dalla dall'Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica "... assolve gli obblighi di coinvolgimento ..." dell'Ufficio Territoriale su menzionato.

Si ritiene, pertanto, superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G..

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità il Servizio Gestione Opere Pubbliche con nota prot.n. 8160 del 26.05.2021, (acquisita al prot.n.5647 del 26.05.2021) ha rilasciato il parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 6162 del 8.06.2021, ha trasmesso la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale e a comunicare alla Scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota i Comuni di Ascoli Satriano, Stornarella, Orta Nova e Ortona, sono stati invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini.

Il Comune di Ascoli Satriano, ha pubblicato in data 15.06.2021, la nota "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità", prot.n. 6162 del 8.06.2021.

Il Comune di Orta Nova, in data 9.06.2021, ha pubblicato la nota "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità", prot.n. 6162 del 8.06.2021.

Il Comune di Stornarella, in data 9.06.2021, ha pubblicato la nota "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità", prot.n. 6162 del 8.06.2021.

Il Comune di Ortona, in data 10.06.2021, ha pubblicato la nota "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità", prot.n. 6162 del 8.06.2021.

Con nota del 17.06.2021 la Società Inergia SpA ha trasmesso i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali.

Decorso il termine dei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota n. 6162 del 8.06.2021., non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

Con riferimento alla soluzione di connessione, atteso che:

- TERNA spa con nota prot. P20190023415-23/03/2019, ha rilasciato il Benestare tecnico al progetto, secondo il quale *"l'impianto sarà collegato in antenna a 150 KV sulla futura stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 KV denominata Stornarella, previa realizzazione degli interventi previsti nel*



*Piano di Sviluppo consistenti in un nuovo elettrodotto 150 KV tra le SE Deliceto, SE Stornara e Cerignola, sfruttando gli asset AT esistenti nell'area".*

- Con nota pec del 28.09.2021, acquisita al prot.n.10144 del 28.09.2021, la società Inergia SpA ha trasmesso l'accordo di utilizzo sottostazione di collegamento alla Stazione Terna "Stornarella", stipulato con la società Parco Eolico Ascoli srl, con il quale le due società si impegnano a "condividere l'utilizzazione della realizzanda Sottostazione Elettrica di Trasformazione MT/AT e Consegna alla RTN ed in particolare del trasformatore AT/MT, dei fabbricati, dello stallo AT, del collegamento AT alla Stazione di Terna e di tutte le opere civili e impiantistiche a servizio della stessa Sottostazione. Con lo stesso accordo la società Parco Eolico Ascoli srl concede sin da subito ad Inergia SpA il diritto di utilizzo del fondo per realizzare ovvero per l'esercizio della suddetta Sottostazione, al fine di poter connettere l'impianto eolico Nannarone alla RTN, così come previsto nella STMG fornita da Terna" .
- La sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT è stata autorizzata con D.D. n.138 del 23.07.2019 alla società Inergia SpA successivamente volturata alla società Parco Eolico Ascoli srl.

Si prende atto che, per effetto dell'accordo di condivisione stipulato in data 28.09.2021 tra la società Inergia SpA e la società Parco Eolico Ascoli srl, l'esercizio della sottostazione utente, già autorizzata con D.D.n.138/2019, condivisa tra la società Inergia SpA e la società Parco Eolico Ascoli srl, sarà consentito sino alla scadenza dell'esercizio dell'impianto eolico autorizzato con la presente Determinazione.

*Rilevato che:*

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia, con nota prot. n. 8411 del 13.09.2021 rilasciava parere favorevole;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Inergia SpA ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) in data 1.05.2011, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con riferimento alla procedura ambientale, la Provincia di Foggia ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n.21 del 7.01.2021 con la quale "prendendo atto del carattere non sostanziale delle modifiche proposte, giusta disposizione di cui al paragrafo 3.14 della D.G.R. 3029/2010, del progetto della società proponente INERGIA S.p.A". ha confermato "il giudizio favorevole di compatibilità ambientale della variante al progetto di un "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione denominato "Nannarone" sito nel comune di Ascoli Satriano (Fg)" della società Proponente Inergia S.p.A. avanzata con istanza acquisita al prot. al n. 42407 in data 03/09/2020, facendo proprie le prescrizioni espresse dai seguenti enti:
  - **Soprintendenza** giusta nota prot. n. MIBACT\_SABAP-FG|23/11/2020|0008717 del 23/11/2020 ns. prot. n. 50685 del 23/11/2020:
  - **Comune di Ascoli Satriano** giusta nota prot. n. 11930 del 01/12/2020 ns. prot. n. 52251 del 01/12/2020"
- Con nota prot.44545 del 14.09.2021 la Provincia di Foggia ha rilasciato, con Determinazione Dirigenziale n.1253 del 14.09.2021, "in conformità al parere espresso dalla Soprintendenza e per le motivazioni richiamate in premessa, ai sensi dell'art 146 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. l'autorizzazione paesaggistica alla ditta Inergia SpA per la realizzazione in agro di Ascoli Satriano su suolo in catasto: vedi descrizione dell'intervento con le prescrizioni riportate in narrativa al punto Valutazione di Compatibilità paesaggistica e prescrizioni..."

- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ..."*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 10264 del 30.09.2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Inergia SpA alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

*Considerato che:*

- la Società con nota consegnata a mano in data 4.10.2021 e acquisita al prot. n. 10320 del 4.10.2021 trasmetteva:
  - ✓ numero 6 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n.445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
  - ✓ dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
  - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
  - ✓ dichiarazione di impegno a trasmettere il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, in conformità all'Allegato 5 del D.M. n. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012;
  - ✓ attestazione di versamento degli oneri di monitoraggio a favore della Regione Puglia;
  - ✓ dichiarazione di impegno alla Sottoscrizione dell'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia;
  - ✓ numero 12 marche da bollo per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza

di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 10264 del 30.09.2021 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto eolico, costituito da **3 aerogeneratori**, denominato “Ascoli Satriano Nannarone” per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località “Nannarone”, della potenza nominale di **11,4 MW** e aventi le seguenti coordinate geografiche UTM - WGS 84 - 33N;

WTG	EST	NORD
1	547371	4573195
2	548417	4572964
11	547838	4574441

- delle opere di connessione che prevedono che l'impianto di produzione in questione sarà connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale per mezzo di un collegamento in antenna, a 150 kV, sulla futura Stazione Elettrica della RTN, a 150 kV, denominata “Stornarella”, già autorizzata con D.D. n. 2 del 12/01/2016 e volturata a favore di Terna con D.D. n.118 del 24/11/2017).

Tale soluzione prevede:

- cavidotto interno al parco eolico esercito alla tensione di 30 kV e cavidotto esterno a 30 kV di collegamento degli aerogeneratori alla Stazione Elettrica Utente 30/150 K, autorizzata con D.D. n.138 del 23.07.2019, connessa alla Stazione Elettrica RTN di smistamento AT denominata “Stornarella”, autorizzata con D.D. n. 2 del 12/01/2016 e volturata a favore di Terna con D.D. n.118 del 24/11/2017;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 4.10.2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Inergia SpA l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 5.10.2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023977;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in sei copie dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
  - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
  - Comunicazione di informativa antimafia PR\_RMUTG\_Ingresso\_0351353\_20211005;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Inergia SpA è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre

e rocce da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Inergia SpA deve presentare all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori** per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n. 161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,  
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

**Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L’art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";  
 il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;  
 la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;  
 il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);  
 le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO\_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;  
 Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 4.10.2021 dalla società Inergia SpA;

## DETERMINA

### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 10264 del 30.09.2021, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 10264 del 30.09.2021, si provvede al rilascio, alla Inergia SpA - con sede legale in Roma alla via Arno n.21- P.IVA 01752630440, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto eolico, costituito da **3 aerogeneratori**, denominato "Ascoli Satriano Nannarone" per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Nannarone", della potenza nominale di **11,4 MW** e, aventi le seguenti coordinate geografiche UTM - WGS 84 - 33N;

WTG	EST	NORD
1	547371	4573195
2	548417	4572964
11	547838	4574441

- delle opere di connessione (codice di rintracciabilità n.08006823) che prevedono che l'impianto di produzione in questione sarà connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale per mezzo di un collegamento in antenna, a 150 kV, sulla futura Stazione Elettrica della RTN, a 150 kV, denominata "Stornarella", già autorizzata con D.D. n. 2 del 12/01/2016 e volturata a favore di Terna con D.D. n.118 del 24/11/2017).

Tale soluzione prevede:

- cavidotto interno al parco eolico esercito alla tensione di 30 kV e cavidotto esterno a 30 kV di collegamento degli aerogeneratori alla Stazione Elettrica Utente 30/150 K, autorizzata con D.D. n.138 del 23.07.2019, connessa alla Stazione Elettrica RTN di smistamento AT denominata "Stornarella", autorizzata con D.D. n. 2 del 12/01/2016 e volturata a favore di Terna con D.D. n.118 del 24/11/2017;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.



Di dare atto che, per effetto dell'accordo di condivisione stipulato in data 28.09.2021 tra la società Inergia SpA e la società Parco Eolico Ascoli srl, l'esercizio della sottostazione utente, già autorizzata con D.D.n.138/2019, condivisa tra la società Inergia SpA e la società Parco Eolico Ascoli srl, sarà consentito sino alla scadenza dell'esercizio dell'impianto eolico autorizzato con la presente Determinazione.

#### **ART. 3)**

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### **ART. 4)**

La società Inergia SpA nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### **ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

#### **ART. 6)**

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 6-bis)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 10264 del 30.09.2021.

**ART. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 e s.m.i.;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 1 della L.R. 19/2021.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

**ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro

sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8 bis)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

#### **ART. 12)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 63 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - o all'Albo Telematico,
  - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
  - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - o al Comune di Ascoli Satriano (FG);
  - o al Comune di Ortona (FG);

- al Comune di Orta Nova (FG);
- al Comune di Stornarella (FG);
- alla Società Inergia SpA., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.
- alla Società Parco Eolico srl, a mezzo pec, in qualità di soggetto autorizzato alla realizzazione della sottostazione utente.

**Il Dirigente della Sezione  
Carmela Iadaresta**